SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5.

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6.

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

03G0009-03G0010

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 ottobre 2002.

Conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (D.P.C.M. 12 settembre 2000).

02A14099

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n. 4.

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: «*Enduring Freedom*» nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: «*International Security Assistance Force*» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

Art. 2.

Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. È autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 1.930.389 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 3.

Trattamento economico

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 dello stesso articolo 2.

2. Ai fini della corresponsione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 14.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al termine di cui all'articolo 1, comma 4, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan l'indennità di missione è corrisposta nella misura prevista per il personale militare appartenente al contingente ISAF.

Art. 4.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 20.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Art. 5.
Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 685.664.

Art. 6.
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Art. 7.
Cessione di materiali

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

Art. 8.
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

1. Alle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116.

2. Per l'anno 2003, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 17.731.462 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2002, non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2003, recata dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 9.
Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 8, pari complessivamente a euro 367.330.678, si provvede, per l'anno 2003, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0011

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 302.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Visto l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è soppresso;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (L) *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente testo unico:

a) per «espropriato», si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per «autorità espropriante», si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per «beneficiario dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per «promotore dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)

3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 3, dopo le parole: «27 maggio 1929, n. 810,» è inserita la seguente: «non»; dopo le parole: «essere espropriati se» è inserita la seguente: «non»;

2) al comma 4, dopo le parole: «aperti al culto» è inserita la seguente: «non» dopo le parole: «essere espropriati» sono inserite le seguenti: «se non»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (L) *(Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione

ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (L) *(Regole generali sulla competenza)*. — 1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)

8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)»;

f) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo la parola: «approvato», le parole: «dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

2) al comma 5 dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «o autorizzare»;

3) al comma 6 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (L) *(Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)*. — 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)»;

h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (L) *(La partecipazione degli interessati)*. — 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da

assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L);

i) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (L) *(Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità).* — 1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)»;

l) all'articolo 13:

1) al comma 3 la parola: «eseguito» è sostituita dalla seguente: «emanato»;

2) al comma 4 la parola: «eseguito» è sostituita dalla seguente: «emanato»;

m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (L) *(Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità).* — 1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)

3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:

a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;

b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)»;

n) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (L) *(Disposizioni sulla redazione del progetto).* — 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi

almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)»;

o) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art.16 (L) *(Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo)*. — 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L)

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L)

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L)

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L)

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L)

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)

11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L)

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)»;

p) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (L) *(L'approvazione del progetto definitivo)*. — 1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)»;

q) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (L) *(L'approvazione del progetto).* — 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)»;

r) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (L) *(La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione).* — 1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L)

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. (L)

5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)

7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)

8. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)

9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)

11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L)

12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi

sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)

13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità esproprianté abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 10 e 11. (L)

14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma ridotta del quaranta per cento se l'area è edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non è edificabile. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L)

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)»;

s) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (L) *(Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione)*. — 1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L)

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà. (L)

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)

6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L)

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L)

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L)

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. (L)

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)»;

t) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (L) *(Determinazione urgente dell'indennità provvisoria)*. — 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della

determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità esproprìante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)

5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)»;

u) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis* (L) *(Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione).* — 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)»;

v) all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e-bis)* dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-*bis* e del relativo stato di esecuzione»;

z) all'articolo 26:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 7. (R)»;

2) al comma 2, la parola: «ordina» è sostituita dalle seguenti: «può ordinare altresì»;

aa) all'articolo 27:

1) alla rubrica dopo le parole: «perizia di stima» sono aggiunte le seguenti: «dei tecnici o della Commissione provinciale»;

2) al comma 1, dopo le parole: «dai tecnici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero della Commissione provinciale»;

bb) all'articolo 34:

1) al comma 2, la parola: «accordo» è sostituita dalla seguente: «atto»;

cc) all'articolo 35:

1) al comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

dd) all'articolo 36:

1) al comma 1, dopo le parole: «comunque denominata» sono inserite le seguenti: «nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica,»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

ee) all'articolo 37:

1) al comma 5, le parole: «dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e trasporti»;

2) al comma 9, dopo le parole: «coltivatore diretto» è inserita la seguente: «anche»;

ff) all'articolo 38:

1) al comma 2, dopo le parole: «la costruzione» sono inserite le seguenti: «ovvero parte di essa»; dopo le parole: «articolo 37» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)»;

gg) all'articolo 40:

1) al comma 1, dopo la parola: «indennità» è inserita la seguente: «definitiva»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.»;

hh) all'articolo 41:

1) alla rubrica sostituire le parole: «del valore agricolo» con le seguenti: «dell'indennità definitiva»;

ii) all'articolo 42:

1) al comma 2, le parole: «pari a quella spettante al proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4,»;

ll) all'articolo 43:

1) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)»;

mm) all'articolo 45:

1) al comma 1, la parola: «concludere» è sostituita dalla seguente: «stipulare» e le parole: «un accordo» dalle seguenti: «l'atto»;

2) al comma 2 la parola: «accordo» è sostituita dalla seguente: «atto» e alla lettera *b)*, dopo le parole: «venale del bene» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 38». Alla lettera *c)*, dopo le parole: «articolo 40» le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-*bis*». Alla lettera *d)*, dopo le parole: «articolo 40» le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-*bis*. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.»;

nn) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (L) *(La retrocessione totale)*. — 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)

2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)»;

oo) all'articolo 54:

1) al comma 1, dopo le parole: «fatta dai tecnici» sono inserite le seguenti: «o dalla Commissione provinciale»;

pp) all'articolo 55:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «o dichiarativo della pubblica utilità»; dopo le parole: «dall'articolo» la parola: «43» è sostituita dalle seguenti: «37, comma 1,»;

qq) all'articolo 57:

1) nella rubrica, le parole: «sulle diverse fasi del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «sui procedimenti in corso»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)»;

rr) all'articolo 58:

1) al comma 1, dopo le parole: «restano abrogati» inserire le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,»; al numero 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione.»;

ss) all'articolo 59:

l) al comma 1 le parole: «1° gennaio 2002» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2003».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

«Art. 16 *(Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie)*. — 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.».

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211; (*Rettifica Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2001).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326 reca: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211.

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 279.

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174.

— Il testo dell'art. 5, comma 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158 è il seguente:

«4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato era il seguente:

«Art. 1 (L) *(Oggetto)*. — 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

3. *(comma soppresso)*.

4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 4 (L) *(Beni non espropiabili o espropriabili in casi particolari)*. — 1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, *non* possono essere espropriati se *non* vi è il previo accordo con la Santa Sede.

4. Gli edifici aperti al culto *non* possono essere espropriati se *non* per gravi ragioni previo accordo:

a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;

b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;

c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;

d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;

e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;

f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;

g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)».

— Il titolo V della Costituzione reca: Le regioni, le provincie, i comuni (articoli 114-133).

— Il testo degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 672 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.».

«Art. 8. — Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali:

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1992, n. 94, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 2 *(Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)*. — 1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al presidente della giunta regionale o provinciale.

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale.».

— Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 (L) *(Vincoli derivanti da piani urbanistici)*. — 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato *con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre *o autorizzare* che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

6. Salvo quanto previsto dal *comma 5*, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.».

— Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192 è il seguente:

«4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 279, è il seguente:

«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 reca: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici il febbraio 1994, n. 109», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, supplemento ordinario n. 66/L.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 reca: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314.

— Il decreto ministeriale 1° aprile 1968 reca: «Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1968, n. 96.

— Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 13 (L) *(Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità).* — 1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera.

5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)

7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)

8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)».

— Il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario n. 174, è il seguente:

«2. Ai fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti, l'Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.».

— Il testo dell'art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 23 *(Contenuto ed effetti del decreto di esproprio).* — 1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;

c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;

*e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'art. 22-*bis *e del relativo stato di esecuzione;*

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiano dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24.

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)

3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)

5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)».

— Il testo dell'art. 26, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 26 (R) *(Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria)*. — 1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'art. 20, comma 7. (R)

2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito.

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R)

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene. (R)

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità. (R)

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)».

— Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 27 *(Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale)*. — 1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)».

— Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 34 (L) *(Soggetti aventi titolo all'indennità)*. — 1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)

2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità. (L)

4. Salvo quanto previsto dall'art. 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)».

— Il testo dell'art. 35, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 35 (L) *(Regime fiscale)*. — 1. Si applica l'art. 81, comma 1, lettera *b)*, ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera

pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. (L)

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L)

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)

4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Si applica l'art. 28, secondo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)

— Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:

«Art. 36 (L) *(Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica)*. — 1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'àmbito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata *nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica*, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

1-bis. È fatto salvo il disposto dell'art. 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

— Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158 è il seguente:

«5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.».

— Il testo vigente dell'art. 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 37 (L) *(Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile)*. — 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L)

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)

4. Salva la disposizione dell'art. 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro *delle infrastrutture e trasporti*. (L)

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.».

— Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 38 (L) *(Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata)*. — 1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)

2. Qualora la costruzione *ovvero parte di essa* sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'art. 37 *ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente*.

2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)

— Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 40 (L) *(Disposizioni generali)*. — 1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità *definitiva* è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)».

— La rubrica dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Art. 41 *(Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva)*.».

— Il testo vigente dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 42 (L) *(Indennità aggiuntive)*. — 1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

2. L'indennità aggiuntiva *è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4*, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.».

— Il testo vigente dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 43 (L) *(Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)*. — 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2. (L)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia. (L)».

— Il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario, n. 158, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di servitù)*. — 1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».

— Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 45 *(Disposizioni generali)*. — 1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di *stipulare* col soggetto beneficiario dell'espropriazione *l'atto* di cessione del bene o della sua quota di proprietà.

2. Il corrispettivo dell'*atto* di cessione:

a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'art. 37, senza la riduzione del quaranta per cento;

b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene *ai sensi dell'art. 38*;

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, *comma 2-bis;*

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, *comma 2-bis. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4.*

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)».

— L'art. 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 recante: «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1940, è il seguente:

«Art. 16. — Il regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli ai termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere. Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura. Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione. L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.».

— Il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 54 (L) *(Opposizioni alla stima)*. — 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici *o dalla Commissione provinciale*, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. (L)

2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)

3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. (L)

4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità. (L)

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)».

— Il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 55 (L) *(Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996)*. — 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'art. 37, *comma 1*, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)».

— Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 322, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 57 *(Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso)*. — *1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.* (L)».

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)

— Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 58 (L) *(Abrogazione di norme)*. — 1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, *fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1,*

1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;

6) l'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;

7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;

8) l'art. 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;

9) l'art. 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;

11) l'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;

12) l'art. 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;

13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;

14) l'art. 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;

15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

16) l'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;

17) l'art. 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;

18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;

19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;

20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;

21) l'art. 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;

22) l'art. 20 del regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89 (20/a);

23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;

24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'art. 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;

25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;

26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;

27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

28) l'art. 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;

29) l'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;

30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;

31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;

32) l'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;

33) l'art. 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;

34) l'art. 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

35) l'art. 8 della legge 15 luglio 1911, n. 515;

36) l'art. 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;

37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;

38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;

39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;

40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;

41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;

42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;

43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;

44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;

45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;

46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;

47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;

48) l'art. 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;

49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'art. 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'art. 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'art. 2, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge il dicembre 1952, n. 2467;

50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;

51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;

53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;

55) l'art. 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

56) l'art. 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;

57) l'art. 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;

58) l'art. 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;

59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;

60) l'art. 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

61) l'art. 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;

62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

63) l'art. 7 del decreto legislativo 10 marzo 1945, n. 154;

64) l'art. 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

65) l'art. 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;

66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;

67) l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;

68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;

69) l'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

70) l'art. 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;

71) l'art. 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;

72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;

73) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;

75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;

76) l'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;

77) l'art. 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;

78) l'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

79) l'art. 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;

80) l'art. 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

81) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'art. 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;

82) l'art. 8.della legge 21 maggio 1955, n. 463;

83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;

84) l'art. 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;

85) l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;

87) l'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;

88) l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;

89) l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

90) l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;

91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;

92) l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;

93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;

95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;

96) l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;

97) l'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;

98) l'art. 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

100) l'art. 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;

101) l'art. 1-*ter* del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;

102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

103) l'art. 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

104) l'art. 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

105) l'art. 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;

106) l'art. 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;

107) l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

110) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;

111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;

112) l'art. 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;

114) l'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12marzo 1981, n. 58;

116) l'art. 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14maggio 1981, n. 219, come recepito nell'art. 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;

117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;

118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;

119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;

120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;

121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

122) l'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

123) l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;

124) l'art. 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;

125) l'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;

126) l'art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;

127) l'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

128) l'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;

130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;

131) l'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

132) la legge 20 maggio 1991, n. 158;

133) l'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

134) l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

135) l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

136) l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

137) l'art. 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

138) l'art. 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

139) l'art. 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;

140) l'art. 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;

141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.».

— Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2001, n. 189, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 59 *(Entrata in vigore del testo unico)*. — 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal *30 giugno 2003*.».

03G0007

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2003.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3261).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che le previsioni contenute nella citata ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002 sono rivolte ad attuare primi interventi a carattere straordinario necessari a fronteggiare le situazioni più urgenti, e che quindi risulta indispensabile procedere ad una più completa definizione delle problematiche connesse al risanamento ambientale della laguna di Orbetello per consentire il ripristino delle condizioni di normalità;

Ravvisata la necessità di procedere, con ogni urgenza, al completamento del sistema integrato di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario, al fine di evitare la possibilità di scarico nella laguna di Orbetello di liquami e di reflui depurati in maniera non conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, per le aree sensibili;

Considerato che occorre disciplinare, in fase transitoria, gli scarichi diretti nella laguna e gli scarichi in acque superficiali ed in fognatura che recapitano direttamente nella laguna, nonché procedere al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale nella laguna di Orbetello;

Considerato altresì, che il presidente della regione Toscana, già nominato commissario delegato con la citata ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, ha evidenziato la necessità di una rapida riconduzione delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile alla competenza degli enti secondo l'ordinario regime normativo;

Preso atto che il presidente della regione Toscana, per il perseguimento di tali finalità, ha proposto che la titolarità della gestione commissariale, inerente al completamento delle opere di depurazione, alla gestione della fase transitoria ed alla bonifica ed al risanamento ambientale della laguna di Orbetello, sia opportunamente attribuita al sindaco del comune di Orbetello, soggetto istituzionalmente competente in via ordinaria per la gestione della laguna;

Ritenuto di dover perseguire l'obiettivo della corretta integrazione tra la gestione straordinaria e quella ordinariamente attribuita agli enti titolari, individuando forme e modalità idonee al superamento dello stato di emergenza ambientale;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di cui alla nota n. GAB/2002/12713 del 17 dicembre 2002;

Acquisita l'intesa della regione Toscana e di cui alla nota del 2 dicembre 2002;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla tutela della laguna di Orbetello, il sindaco del comune di Orbetello, già soggetto attuatore degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3198 del 23 aprile 2002, è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225, subentrando nel predetto incarico al presidente della regione Toscana.

2. Il sindaco di Orbetello, commissario delegato provvede alla prosecuzione degli interventi immediati e d'urgenza previsti dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3198/2002 nonché:

a) al completamento del depuratore di Terrarossa e dei collettori primari in modo da assicurare la funzionalità del complessivo sistema di depurazione dell'intero areale, nonché al completamento del sistema di telecontrollo degli impianti di depurazione e di sollevamento;

b) ad assicurare, nelle more del suddetto completamento e della completa funzionalità, la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione degli attuali apporti di acque reflue, tra cui, in particolare:

b.1 collegamento degli insediamenti che attualmente hanno scarichi diretti in laguna al predetto sistema di depurazione;

b.2 riduzione dell'emungimento di acqua dal sottosuolo da parte degli impianti di itticoltura presenti in laguna fino al raggiungimento di una riduzione in misura non inferiore al 50% di quello in atto;

b.3 definizione, per gli scarichi degli insediamenti industriali, per gli scarichi civili e per gli scarichi provenienti dai medesimi impianti di itticoltura, di valori limite di emissione allo scarico diretto in laguna, allo scarico di acque superficiali e in fognatura che recapitano direttamente nella laguna, più restrittivi di quelli previsti nell'allegato 5 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, alla relativa applicazione nonché al controllo circa la loro osservanza.

3. Il commissario delegato provvede, inoltre, alla predisposizione ed all'attuazione di tutti gli interventi necessari per la bonifica, il risanamento ambientale ed il miglioramento dell'assetto idraulico della laguna di Orbetello, consistenti nella realizzazione di un sistema complessivo di opere finalizzate ad una economia di gestione da attuarsi nella fase ordinaria, con l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento dovuto a scarichi diffusi ed all'immissione nel bacino lagunare di solidi sospesi, del miglioramento dello scambio laguna-mare, della circolazione delle acque interne alla laguna e della riduzione degli effetti indotti dai sedimenti organici.

Art. 2.

1. Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il commissario delegato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, approva un programma di attività che individua gli specifici obiettivi da realizzare, le modalità e i tempi per il relativo raggiungimento e le necessità finanziarie connesse. Tale programma è elaborato secondo i seguenti criteri generali:

riferimento all'attuale stato di fatto che contempli l'utilizzazione delle conoscenze e degli studi già eseguiti o in corso di esecuzione, con particolare riferimento al sistema di monitoraggio sulla qualità delle acque in laguna;

integrazione, per quanto possibile, con i progetti già redatti;

unitarietà gestionale del servizio di fognatura, calettamento e depurazione dei comuni di Orbetello e Monte Argentario;

compatibilità ambientale dell'attività depurativa;

raggiungimento di una qualità allo scarico tale da consentire, in un quadro di sostenibilità economica, il riutilizzo delle acque depurate, ovvero degli scarichi, in conformità con i criteri di sicurezza ambientale ed igenico-sanitaria definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, devono essere specificatamente evidenziati gli interventi immediati e d'urgenza già avviati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002, le attività in corso di prosecuzione ed il relativo fabbisogno finanziario sulla base delle risultanze della gestione relativa all'anno 2002.

3. Il programma di cui al comma 1 è predisposto d'intesa con la regione Toscana, con il concorso degli enti pubblici interessati ed a tal fine il commissario delegato definisce con la regione medesima le sedi e le modalità per il raggiungimento di tale intesa, anche utilizzando le procedure di cui agli articoli 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 15 della legge n. 241/1990, all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 ed agli articoli 3 e 12 della legge regionale n. 76/1996.

4. Il programma, successivamente alla sua approvazione, è trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e diventa esecutivo previo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Il commissario delegato provvede altresì entro i termini di vigenza dello stato di emergenza ambientale della laguna di Orbetello ad individuare, con le modalità di cui al comma 3, le attività da porre in essere per il superamento dello stato di emergenza ambientale e per la riconduzione della gestione della relativa laguna al soggetto istituzionalmente competente in via ordinaria.

Art. 3.

1. Al fine di attuare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il commissario delegato, sentita la regione Toscana, gli enti locali territorialmente competenti e gli altri enti pubblici interessati, approva, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un programma di attività che individua gli specifici obiettivi da realizzare, le modalità ed i tempi per il relativo raggiungimento e le necessità finanziarie connesse. Tale programma è elaborato secondo i seguenti criteri generali:

riferimento all'attuale stato di fatto, che contempli l'utilizzazione delle conoscenze e degli studi già eseguiti o in corso di esecuzione, relativi, in particolare, al sistema di monitoraggio sulla dinamica delle acque in laguna, al sistema dei modelli per la valutazione, progettazione e gestione degli interventi realizzati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002;

agevolare lo sviluppo delle fanerogame acquatiche, in relazione al ruolo positivo che le stesse svolgono per gli equilibri ambientali della laguna;

limitare gli apporti in laguna di nutrienti e fitofarmaci dovuti a scarichi diffusi ed al dilavamento dei suoli agricoli provenienti dal bacino direttamente scolante;

riordinare il sistema di canali recapitanti in laguna attrezzandolo con opere di regimazione idraulica ed intercettazione dei solidi sospesi;

bonifica dei fondali e dei canali lagunari per ridurre gli effetti indotti dai sedimenti organici e dalla progressiva perdita di volume dell'invaso lagunare;

rimozione delle conterminazioni;

migliorare gli scambi laguna-mare, la circolazione delle acque interne alla laguna, anche finalizzando tutte le attività al miglior rendimento energetico dei sistemi di pompaggio e dei conflitti con l'attività di pesca da postazioni fisse;

definizione degli interventi attinenti l'assetto idraulico in coerenza con gli strumenti di pianificazione del complessivo bacino idraulico;

finalizzazione degli interventi nell'ottica di economie di gestione da attuarsi nella fase ordinaria;

definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli interventi da realizzare.

2. Nell'ambito del programma devono essere specificatamente evidenziati gli interventi immediati e d'urgenza già avviati ai sensi dell'ordinanza n. 3198/2002, le attività in corso di prosecuzione ed il relativo fabbisogno finanziario, sulla base delle risultanze della gestione relativa all'anno 2002.

3. Successivamente all'approvazione del programma di cui al comma 1 da parte del commissario delegato, lo stesso programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e diventa esecutivo previo assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, nei limiti necessari per l'attuazione degli interventi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ad avvalersi delle deroghe alla normativa vigente indicata nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3198/2002 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3239/2002, nonché delle deroghe alle seguenti disposizioni riguardanti l'affidamento dei servizi e delle forniture:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.

2. Ove la deroga riguardi la normativa regionale, il relativo avvalimento è subordinato all'intesa con la regione Toscana.

Art. 5.

1. Il commissario delegato può altresì:

a) vietare gli scarichi diretti nella laguna e gli scarichi in acque superficiali o in fognature che recapitano direttamente nella laguna, ad eccezione degli scarichi di acque meteoriche provenienti da fognature bianche;

b) disporre l'obbligo per gli insediamenti che attualmente hanno scarichi diretti in laguna di collegarsi al sistema di fognatura, collettamento e depurazione;

c) autorizzare lo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di itticoltura in mare o nei canali di collegamento mare-laguna, anche in deroga alla legislazione vigente, fermo comunque quanto previsto dall'art. 4;

d) definire, ai fini di cui al predetto scarico, i requisiti del trattamento dei reflui in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza ambientale ed igienico sanitari, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la regione Toscana;

e) imporre, al fine di consentire l'attuazione dell'attività di controllo sugli scarichi di cui all'art. 1, sia nel caso di scarico temporaneo in laguna, sia nella situazione di scarico a regime, ai soggetti autorizzati, la posa in opera, con oneri a proprio carico, di misuratori di portata e campionatori in automatico;

f) provvedere alla chiusura degli scarichi diretti in laguna che non siano stati adeguati alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

g) autorizzare gli allacci alla rete fognaria di competenza commissariale, nei tratti già realizzati ed in funzione.

2. Le attività del commissario delegato di cui al comma 1, attinenti alle competenze ordinariamente attribuite agli enti locali, sono esercitate con modalità definite d'intesa con gli enti medesimi.

3. Il commissario delegato promuove le procedure espropriative, provvede al completamento di quelle in atto, finalizzate alla necessaria acquisizione di aree occorrenti ed alla costituzione di servitù, assumendo tutte le ulteriori conseguenti iniziative procedimentali, altresì provvedendo a tutti gli ulteriori incombenti anche connessi alla titolarità dei diritti conseguenziali. Le procedure dovranno essere connesse alle opere realizzate con la precedente gestione commissariale, con salvezza dei provvedimenti giurisdizionali adottati o adottandi.

4. Il commissario delegato relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione dei programmi di cui agli articoli 2 e 3 nonché sull'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, inviandone copia alla regione Toscana.

Art. 6.

1. La commissione tecnico scientifica di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, già nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. GAB/DEC/072/2002 in data 3 ottobre 2002, continua ad espletare le sue funzioni consultive e coadiuva il commissario delegato - sindaco di Orbetello.

2. I compensi ed il rimborso spese spettanti al commissario delegato saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario delegato si avvale della struttura di personale prevista all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, integrata di sei unità di personale individuate con le modalità di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3198/2002 o mediante assunzioni con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, in deroga alle norme di cui agli articoli 7, 24, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

4. Al personale di cui al comma 3, appartenente alla pubblica amministrazione, spetta un compenso forfetario rapportato a quarantacinque ore di lavoro straordinario mensile per ciascuna unità, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza. Per il responsabile della struttura e per il personale in quiescenza rimangono validi i compensi determinati con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per le attività di studio, progettazione, direzione dei lavori, gestione della sicurezza, attività di collaudo, è consentito l'utilizzo di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il compenso relativo alle prestazioni rese da detto personale è determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

6. Per le attività di propria competenza relative all'attuazione della presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale di ulteriori due unità di personale, da reperire con le modalità di cui all'art. 2, comma 8, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002.

7. Per la gestione contabile, il commissario delegato si raccorda con la struttura operativa dell'ufficio territoriale di Governo-prefettura di Grosseto. Al personale di tale struttura, dipendente della prefettura di Grosseto, designato dal prefetto, per un numero massimo di sette unità, è attribuito, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte a supporto della gestione commissariale, un compenso forfetario rapportato a quaranta ore di lavoro straordinario mensile per ciascuna unità.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle risorse assegnate al commissario delegato.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - sindaco di Orbetello utilizza le risorse finanziarie già assegnate e trasferite al precedente commissario delegato - Presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, che a tal fine sono versate, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - sindaco di Orbetello per gli interventi di emergenza nella medesima laguna.

2. Il commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa assegnate.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00594

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2002.

Riparto della quota del 70% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'esercizio finanziario 2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali», con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000)

con il quale - fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale a valere sulla quota del 70% del fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la residua quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali la cui popolazione residente, secondo il censimento ISTAT del 1999, non superi i 3.000 abitanti e che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Considerato che, per l'anno 2001, la quota parte dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia attribuibile in linea di principio al fondo nazionale speciale per gli investimenti risulta pari a € 7.150.902,42;

Visto l'art. 1, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002 concernente «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica», convertito con modificazioni con legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003;

Rilevato, altresì, che, a tutt'oggi, non risulta disponibile l'intera somma in linea di principio attribuibile al fondo nazionale speciale per gli investimenti;

Ritenuto di procedere al riparto della quota del 70% del fondo medesimo, previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato, in attesa di definire, appena possibile, con altro provvedimento, il riparto dell'ulteriore quota del 30% del Fondo, prevista dall'art. 2 del ridetto decreto ministeriale;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997, la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 dicembre u.s.;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2001, per la quota parte pari al 70% di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 2000, è così ripartito:

1. agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Marcedusa	Catanzaro	€ 258.228,45
Rizziconi	Reggio Calabria	€ 87.797,67
Rizziconi	Reggio Calabria	€ 25.822,84
Rizziconi	Reggio Calabria	€ 61.974,83
Rizziconi	Reggio Calabria	€ 20.658,28
Rizziconi	Reggio Calabria	€ 41.316,55
Rizziconi	Reggio Calabria	€ 2.582,28
Pompei	Napoli	€ 309.874,14
Cinisi	Palermo	€ 206.582,76
Cinisi	Palermo	€ 206.582,76

2. Agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Casola di Napoli	Napoli	€ 258.228,45
Pietraroja	Benevento	€ 180.759,91
Cellamare	Bari	€ 258.228,45
Sant'Arcangelo Trimonte	Benevento	€ 258.228,45
Torella dei Lombardi	Avellino	€ 206.582,76
Ollastra	Oristano	€ 87.797,67
Orroli	Nuoro	€ 309.874,14
Corsara	Salerno	€ 77.468,53
Fragneto Monforte	Benevento	€ 206.582,76
Nureci	Oristano	€ 309.874,14
Orune	Nuoro	€ 309.874,14
Pago Veiano	Benvento	€ 232.405,60
Torraca	Salerno	€ 232.405,60
Feroleto della Chiesa	Reggio Calabria	€ 154.937,07
Teana	Potenza	€ 154.937,07
Pentone	Catanzaro	€ 234.602,61
Paulilatino	Oristano	€ 311.423,51

3. L'onere complessivo di € 5.005.631,42 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 2001.

L'Ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del Servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 13 dicembre 2002

Il capo Dipartimento: MALINCONICO

03A00477

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2003.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 gennaio 2008, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 15 gennaio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00563

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 15 novembre 2002 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale, ubicato in corso Mazzini - Palazzo degli Uffici - Cosenza, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota del 7 gennaio 2003 con la quale il direttore della commissione provinciale di Cosenza ha confermato il mancato funzionamento del citato ufficio per il giorno 24 dicembre 2002 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per il giorno 24 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A00369

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 20 dicembre 2002 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per la Sicilia - Palermo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale - sezione staccata di Caltanissetta, ubicato in viale Kennedy n. 16 - Caltanissetta, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota del 30 dicembre 2002 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale per la Sicilia - Palermo, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale, sezione staccata di Caltanissetta per il giorno 28 dicembre 2002 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta è accertato per il giorno 28 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A00370

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 16 novembre 2002 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segrete-

ria della commissione tributaria provinciale, ubicato in via Kennedy n. 18 - Caltanissetta, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota del 30 dicembre 2002 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha confermato il mancato funzionamento del citato ufficio per il giorno 28 dicembre 2002 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta è accertato per il giorno 28 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A00371

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2002.

Bollatura delle carni macinate e delle preparazioni di carni della specie equina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni ed in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente al territorio nazionale è prevista la possibilità di concessione di deroghe;

Vista la direttiva 94/65/CE in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di carni recepita nell'ordinamento legislativo nazionale con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1998;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002, n. 939, recante regolamento relativo all'impiego di carni macinate della specie equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne;

Ritenuto necessario provvedere alla definizione delle caratteristiche del bollo sanitario da utilizzare per la bollatura delle carni macinate e delle preparazioni di carne della specie equina;

Decreta:

Art. 1.

1. le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina, la cui commercializzazione è consentita limitatamente al territorio nazionale, devono recare in etichetta un bollo sanitario di forma rettangolare recante la dicitura «Mercato Italiano» nella parte superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla lettera maiuscola «P» o dalle lettere maiuscole «LP» nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE o CE.

2. Sul documento commerciale di accompagnamento durante il trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carne ottenute a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina dovrà figurare il numero di riconoscimento di idoneità dello stabilimento di produzione seguito dalle lettere «P» o «LP» e dalla dicitura «Mercato Italiano».

3. Le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina dovranno essere confezionate e bollate subito dopo essere state prodotte; qualora il ciclo di produzione proceda per fasi intervallate da periodi di sosta delle carni sezionate o macinate o degli impasti di carne in cella frigorifera è necessario che si proceda ad identificare i contenitori in cui sono contenute in modo da consentire di identificare la provenienza delle carni e la giornata di preparazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 389

03A00523

DECRETO 9 gennaio 2003.

Modifica di prezzo della specialità medicinale «Abelcet».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del 19 febbraio 1997 con il quale la specialità medicinale «Abelcet» è stata classificata come segue:

10 flaconi sospensione iniettabile e.v. 20 ml + 10 aghi;

A.I.C. n. 033002015/M (in base 10), 0ZH4JZ (in base 32);

classe «H»;

il prezzo al pubblico è pari a euro 2.324,06 (I.V.A. inclusa);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la nota con la quale la ditta titolare ha accettato la modifica di prezzo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il parere espresso in data 20 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale ABELCET nelle confezioni indicate è modificato come segue:

10 flaconi sospensioni iniettabile e.v. 20 ml + 10 aghi;

A.I.C. n. 033002015/M (in base 10), 0ZH4JZ (in base 32);

classe «H»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 975,16 euro (ex factory, I.V.A. esclusa);

il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 1.301,50 euro (I.V.A. inclusa);

titolare A.I.C.: Elan Pharma International LTD.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A00431

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2002.

Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in 't Veld sp. nov.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;

Considerato che nel 2002 il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di *Phytophthora ramorum* nei loro rispettivi territori;

Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario basata sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che l'organismo in questione e i suoi effetti nocivi potrebbero costituire una grave minaccia fitosanitaria per la Comunità, in particolare gli isolati non europei presenti soltanto negli Stati Uniti per le querce della Comunità e gli isolati europei per piante ornamentali quali Rhododendron spp. e Viburnum spp.

Considerato che è necessario adottare temporaneamente misure fitosanitarie di emergenza al fine di impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità dell'organismo nocivo;

Considerato che tali misure devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione dell'organismo nocivo, nonché alla produzione e al trasporto nella Comunità di piante ospiti conosciute dell'organismo medesimo e devono includere altresì una sorveglianza più generale relativa alla presenza o all'assenza prolungata del medesimo negli Stati membri;

Considerata la necessità di recepire la decisione della Commissione n. 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «l'organismo nocivo»: *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;

b) «piante sensibili»: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp. L.;

c) «legname sensibile»: il legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.;

d) «cortecce sensibili»: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.

Art. 2.

1. Sono vietate l'introduzione e la propagazione nella Comunità di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo.

Art. 3.

1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunità unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente decreto e devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso nella Comunità per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'art. 36 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e risultare indenni da tale organismo.

2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente decreto si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunità e originari degli Stati Uniti d'America.

3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, del citato decreto 31 gennaio 1996, per quanto riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2, lettera *b)*, dell'allegato alla presente decisione.

4. Le piante di Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch, e Viburnum spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti da Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunità, possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto 31 gennaio 1996.

Art. 4.

1. Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità.

Art. 5.

1. Le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp. (eccetto i frutti e le sementi) originarie della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato del presente decreto. I produttori di queste piante sono registrati conformemente alle disposizioni del decreto 31 gennaio 1996.

Art. 6.

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione da parte di quest'ultimo.

2. I risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre 2003.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11 .1, 39 e 40 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato fitosanitario di cui al titolo VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. Tale certificato:

a) attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure

b) è rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo.

Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato nella casella «Dichiarazione supplementare».

1b. Le piante sensibili importate di cui al punto la possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario, redatto e rilasciato conformemente al decreto 31 gennaio 1996, che attesti che le ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state effettuate.

2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato nella Comunità solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'art. 7 o all'art. 8 della direttiva 2000/29/CE, il quale:

a) attesti che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure:

b) sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che

i. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure:

ii. il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure:

iii. il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure:

c) nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

3. Le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp., eccetto i frutti e le sementi, originarie della Comunità europea, possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 del presente allegato e:

a) provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo; oppure:

b) nessun segno indicante la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo siano stati osservati nelle piante summenzionate nel luogo di produzione successivamente all'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure:

c) qualora la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante summenzionate nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili situate a meno di 2 metri dalle piante infette e:

nel caso di tutte le piante sensibili situate in un raggio inferiore a 10 m dalle piante infette e di tutte le altre piante della partita contaminata, se esse sono rimaste nel luogo di produzione e se ispezioni complementari sono state effettuate a due riprese almeno durante i tre mesi successivi alla constatazione, quando le piante sono in pieno periodo di crescita, e se sono state riconosciute esenti dall'organismo nocivo nel corso di queste ispezioni;

nel caso di tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, se esse sono state sottoposte a una nuova ispezione approfondita a seguito della constatazione e riconosciute esenti dall'organismo nocivo.

03A00562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, recante: «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità per l'imputazione del contributo di cui al comma 3, lettera *b)* del medesimo art. 1 sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 1, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;

Visto il citato art. 1, comma 7, demanda, altresì, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso art. 1;

Tenuto conto che, per garantire al lavoratore la copertura contributiva ai fini pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, occorre, nel rispetto del minimale introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, destinare una quota pari ad € 669 del contributo di cui al citato comma 3, lettera *b)* dell'art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002;

Tenuto conto, altresì, dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, determinata in una quota pari ad € 31;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera *b)* del medesimo art. 1, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.

Art. 2.

L'ammontare del contributo di cui all'art. 1, pari a € 700, è ripartito dall'I.N.P.S. nelle seguenti misure:

a) € 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70 per cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche;

b) € 31 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002, possono versare, previa domanda, al competente Istituto previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1, in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 362

03A00460

DECRETO 17 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Edil Casa 2000, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli n. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Società cooperativa edilizia Edil Casa 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Stefano Brucculeri in data 18 febbraio 1982, repertorio n. 59730, registro società n. 2323/1982, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27084/190380.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 dicembre 2002

Il dirigente: CORSI

03A00439

DECRETO 20 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Staaves a r.l.», in Assisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002.

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa Staaves a r.l. con sede in Assisi, registro società n. 8548, repertorio n. 384, rogito notaio dott. Gian Vittorio di Fazio, costituita in data 31 marzo 1980, B.U.S.C. n. 1654/Agricola.

Perugia, 20 dicembre 2002

Il direttore: DE VECCHI

03A00436

DECRETO 20 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Artigiani Umbri», in Cascia.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Vista la nota della Direzione provinciale del 16 novembre 1998, protocollo n. 18203 inviata alla commissione centrale per le cooperative dove veniva chiesto di procedere allo scioglimento della cooperativa;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 21 novembre 2002.

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa Cooperativa Artigiani Umbri con sede in Cascia, costituita con rogito notaio in data 3 febbraio 1997, registro società n. 160198, repertorio n. 1854, B.U.S.C. n. 2596/Produzione di lavoro.

Perugia, 20 dicembre 2002

Il direttore: DE VECCHI

03A00437

DECRETO 20 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Forsivo 2010», in Norcia.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/1996 del 7 marzo 1996;

Vista la nota della Direzione provinciale del 24 settembre 1998 inviata alla commissione centrale per le cooperative dove veniva chiesto di procedere allo scioglimento della cooperativa;

Vista la nota ministeriale n. 1684 del 4 giugno 1999 - Div. IV/5, dove viene accolta la proposta di scioglimento della cooperativa senza far luogo alla nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa Agricola Forsivo 2010 con sede in Norcia, costituita in data 13 settembre 1988, rogito notaio Fulvio Sbrolli, registro società n. 1867 del Tribunale di Spoleto, repertorio n. 19110 - B.U.S.C. n. 2222/agricola.

Perugia, 20 dicembre 2002

Il direttore: DE VECCHI

03A00438

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 gennaio 2003.

Indici di qualità sui tempi di recapito della corrispondenza ordinaria e prioritaria.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ
DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999, che ha stabilito, tra l'altro, gli indici di qualità sui tempi di recapito delle corrispondenze ordinarie e prioritarie per il triennio 1999-2001;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6, che fissa gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e relativi strumenti fino all'anno 2002;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale, ed in particolare l'art. 8, comma 7;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 7 giugno 2001 riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001 con la quale, in considerazione della poca chiarezza e non univocità degli obiettivi di qualità stabiliti in precedenza nel summenzionato decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 maggio 1999 nonché nel citato contratto di programma, sono stati riveduti, per l'anno 2001, i medesimi obiettivi;

Atteso che la deliberazione di cui al punto precedente prevedeva un adeguato approfondimento della materia allo scopo di determinare, per l'anno 2002, gli obiettivi di qualità di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 2 ottobre 2002 concernente la verifica della qualità del servizio postale, per l'anno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002 con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli indici di qualità per l'anno 2002, in considerazione dell'impossibilità di pervenire ad una approfondita modifica degli indici stessi essendo già in corso, per l'anno di cui trattasi, la verifica della qualità del servizio postale da parte della società incaricata;

Tenuto conto che il piano d'impresa 2003-2005 della società Poste Italiane, contenente, tra l'altro, le future linee di sviluppo della produttività nonché gli obiettivi di recupero dell'efficienza, non è stato ancora adottato definitivamente;

Ritenuto necessario pervenire, comunque, ad una organica e coordinata definizione degli standard di qualità del corriere ordinario e prioritario per l'anno 2003;

Preso atto che un indice rappresentativo degli standard di qualità suddetti è l'indice medio unitario nazionale già utilizzato, rispettivamente, per il servizio di posta ordinaria e per il servizio di posta prioritaria;

Considerato, inoltre, che l'indice medio unitario di qualità relativo alla posta prioritaria deve essere adeguato agli standard degli altri Paesi europei, in conformità a quanto stabilito all'art. 17 della direttiva 97/67/CE;

Considerato, infine, che gli obiettivi di qualità di detto servizio sono alla base del contratto con la società IZI;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

ADOTTA

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Ai fini della verifica della qualità del servizio postale, relativamente al corriere ordinario interno, sono fissati i seguenti indici unitari di qualità:

anno 2003:

J+3: 92,00%;

J+4: 97,00%;

J+5: 99,00%.

Art. 2.

1. Ai fini della verifica della qualità del servizio postale, relativamente al corrriere prioritario, sono fissati i seguenti indici medi unitari di qualità:

anno 2003:

J+1: 87,00%;

J+2: 98,00%;

J+3: 99,00%.

Art. 3.

1. Gli indici di qualità di cui ai precedenti articoli vengono recepiti sia nel contratto di programma stipulato dal fornitore del servizio universale e dal Ministero delle comunicazioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono fissati, altresì, i relativi strumenti di garanzia del perseguimento degli obiettivi di qualità, sia nella carta della qualità del servizio postale.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A00595

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Elenco di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva n. 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto (terzo gruppo).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva n. 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'art. 1, comma 2-*bis*, del sopracitato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto 30 gennaio 1997, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un primo gruppo di norme armonizzate;

Visto il decreto 13 marzo 1998, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un secondo gruppo di norme armonizzate;

Visto i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 138/6 dell'11 maggio 2001, n. C 59/26 del 6 marzo 2002 e n. C 235 del 1° ottobre 2002;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto di cui alla direttiva n. 94/25/CE.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco di un terzo gruppo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

NORME ARMONIZZATE RELATIVE ALLA DIRETTIVA N. 94/25/CE

Riferimenti	Anno di ratifica	Titolo delle norme	Norme italiane
EN ISO 9093-1	1997	Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione metallica	UNI EN ISO 9093-1 (1998)
EN ISO 10239	2000	Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL)	UNI EN ISO 10239 (2002)
EN ISO 12215-1	2000	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento	UNI EN ISO 12215-1 (2002)
EN 28846/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante	UNI EN 28846 (2002)
EN 28848/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza	UNI EN 28848 (2002)
EN 28849/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente	UNI EN 28849 (2002)
EN 29775/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW	UNI EN 29775 (2002)
EN ISO 9097/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici	UNI EN ISO 9097 (2002)
EN ISO 7840/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco	UNI EN ISO 7840 (2001)
EN ISO 8469/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	UNI EN ISO 8469 (2002)
EN ISO 8665/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione e relativi impianti - Misurazioni di potenza e dichiarazioni	UNI EN ISO 8665 (2001)
EN ISO 10592/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo	UNI EN ISO 10592 (2001)
EN ISO 11547/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	UNI EN ISO 11547 (2001)
EN ISO 8099	2000	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici	UNI EN ISO 8099 (2002)
EN ISO 10087/A1	2000	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dello scafo - Sistema di codificazione	UNI EN ISO 10087 (2001)
EN ISO 10133	2000	Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in corrente continua	UNI EN ISO 10133 (In fase di pubblicazione)
EN ISO 13297	2000	Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - impianti a corrente alternata	UNI EN ISO 13297 (2002)
EN ISO 11591	2000	Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore - Campo visivo dalla posizione di governo	UNI EN ISO 11591 (2002)
EN ISO 13929	2001	Unità di piccole dimensioni - Agghiaccio timone - Sistema di trasmissione ad ingranaggi	UNI EN ISO 13929 (In fase di traduzione)
EN ISO 15584	2001	Unità di piccole dimensioni - Motori a benzina entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore	UNI EN ISO 15584 (2002)
EN ISO 11592	2001	Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m - Determinazione della massima potenza di propulsione	UNI EN ISO 11592 (In fase di traduzione)
EN ISO 14946	2001	Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico	UNI EN ISO 14946 (2002)
EN ISO 12215-2	2002	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio	UNI EN ISO 12215-2 (In fase di traduzione)

EN ISO 12215-3	2002	Unità di piccole dimensioni - Costruzione e dimensionamento strutturale dello scafo - Materiali: acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali	UNI EN ISO 12215-3 (In fase di traduzione)
EN ISO 12215-4	2002	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Cantieri e fabbricazione	UNI EN ISO 12215-4 (In fase di traduzione)
EN ISO 12217-1	2002	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 metri	UNI EN ISO 12217-1 (In fase di traduzione)
EN ISO 12217-2	2002	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 metri	UNI EN ISO 12217-2 (In fase di traduzione)
EN ISO 12217-3	2002	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 metri	UNI EN ISO 12217-3 (In fase di traduzione)

Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - via Battistotti Sassi, 11/b - 20113 Milano.

03A00442

DECRETO 10 gennaio 2003.

Determinazione per l'anno 2003 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente, la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2003 la misura del contributo dovuto alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 29 luglio 2002;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 20 dicembre 2002, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2003;

Vista la lettera n. 263602 del 23 dicembre 2002 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2003 possa essere determinata nella misura del 2,50%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 2,50% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2003 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del duevirgolacinquanta per cento (2,50%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 20 dicembre 2002, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2003 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2003 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2001 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A00463

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente «nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante «modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di «Crotone-Cassano-Cerchiara» tra gli interventi di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 17 novembre 1999, prot. 8945 con la quale il commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria, individua le aree da comprendere nel perimetro del sito di «Crotone-Cassano-Cerchiara»;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11088/RIBO/DI/B, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette ai comuni di Crotone, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria e per conoscenza alla regione Calabria ed al commissario delegato, Presidente della regione Calabria, la proposta di perimetrazione del sito di Crotone-Cassano-Cerchiara» ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, basata sulle aree individuate dal commissario delegato;

Vista la nota del 10 dicembre 2001, prot. n. 18294 con la quale il comune di Cassano allo Ionio trasmette la cartografia dei siti inquinati del proprio territorio inclusi nella proposta di perimetrazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui alla nota del 19 novembre 2001, prot. 11088/RIBO/DI/B;

Vista la nota del 28 novembre 2001, prot. n. 4821 con la quale il comune di Cerchiara di Calabria comunica il proprio parere in merito alla proposta di perimetrazione di cui alla nota del 19 novembre 2001, prot. 11088/RIBO/DI/B;

Vista la nota del febbraio 2002, prot. 1833/RIBO/DI/B con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sollecita il comune di Crotone a fornire il proprio parere in merito alla proposta di perimetrazione;

Vista la nota del 15 aprile 2002, prot. 17718 con la quale il comune di Crotone formula e trasmette al commissario la propria proposta di perimetrazione provvisoria di dimensioni notevolmente più ridotte rispetto a quella proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota del 17 aprile 2002 n. 7317 con la quale la struttura commissariale ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la citata nota del 15 aprile 2002 n. 17718;

Vista la nota del 24 luglio 2002, n. 13868 con la quale la struttura commissariale ha trasmesso una nuova proposta di perimetrazione del sito così come definita nell'incontro tra i rappresentanti degli Enti Locali tenutosi presso gli uffici della prefettura di Crotone il giorno 16 luglio 2002;

Vista la nota del 27 settembre 2002 n. 8905/RI.BO./DI/B con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel chiedere al comune di Crotone ed al commissario delegato, Presidente della regione Calabria alcuni chiarimenti, rappresenta altresì la necessità di integrare la planimetria allegata alla proposta di cui alla nota del 24 luglio 2002 con l'area marina antistante i tre chilometri dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri, in analogia con quanto operato per altri siti di interesse nazionale;

Viste le note del 10 ottobre 2002, n. 42703 e dell'11 ottobre 2002, n. 43222 con le quali il comune di Crotone nel comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio assenso in merito alla perimetrazione proposta con nota del 27 settembre 2002 n. 8905/RI.BO./DI/B, chiede l'inserimento dell'area relativa alla discarica comunale dimessa di Tufolo;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione dei perimetri definitivi;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno dei perimetri provvisori indicati nelle cartografie in scala 1:50.000 - Tavola n. 1 - Crotone e scala 1:100.000 - Tavola n. 2 - Cassano e Cerchiara, allegate al presente decreto.

Le cartografie ufficiali sono conservate in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Calabria.

Le attuali perimetrazioni non escludono l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

Le perimetrazioni potranno essere modificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tali da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente, foglio n. 287

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
"Crotone - Cassano e Cerchiara"

Tav 1 - Crotone
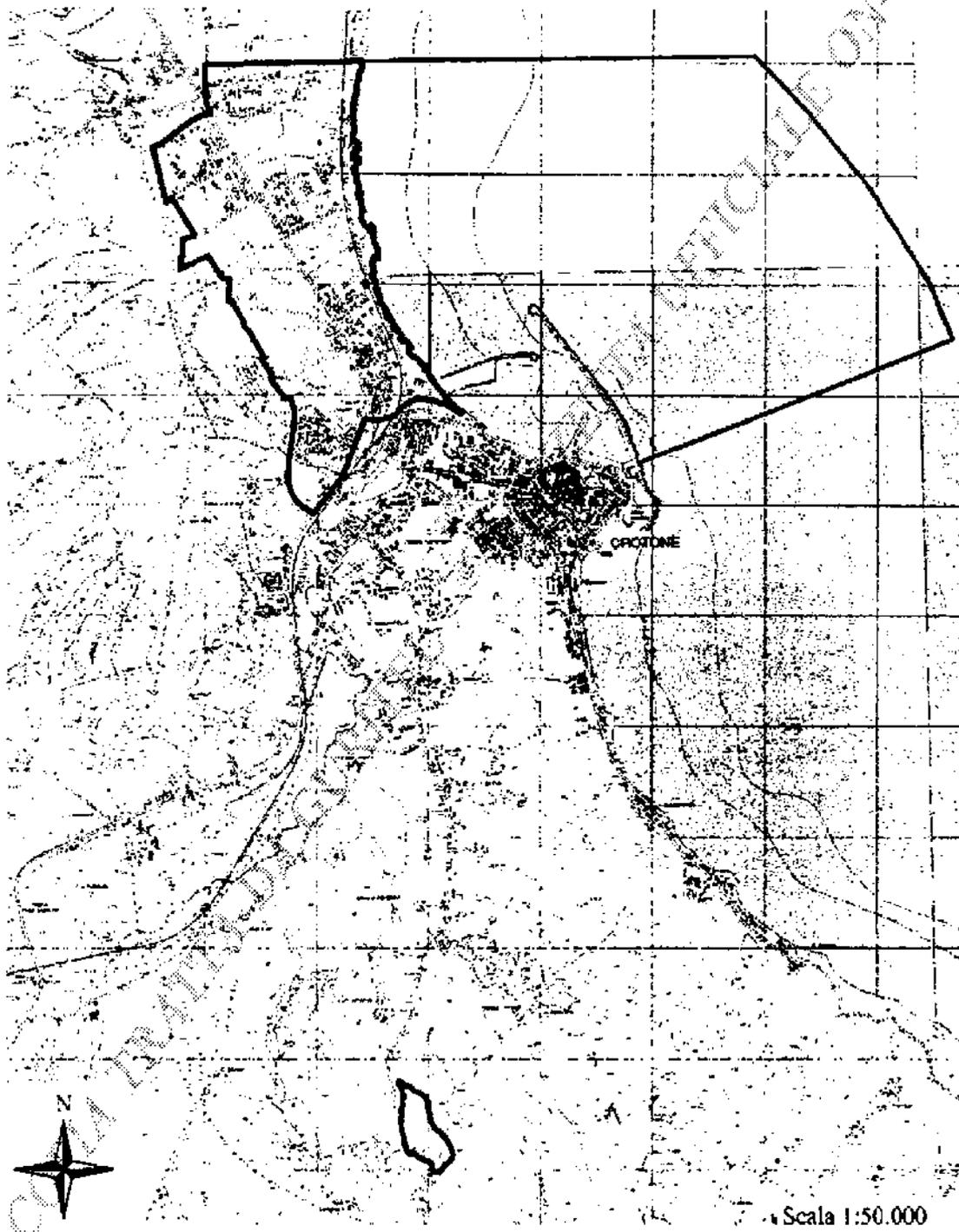
Perimetrazione del sito di interesse nazionale

"Crotone - Cassano e Cerchiara"

Tav 2 - Cassano e Cerchiara

03A00404
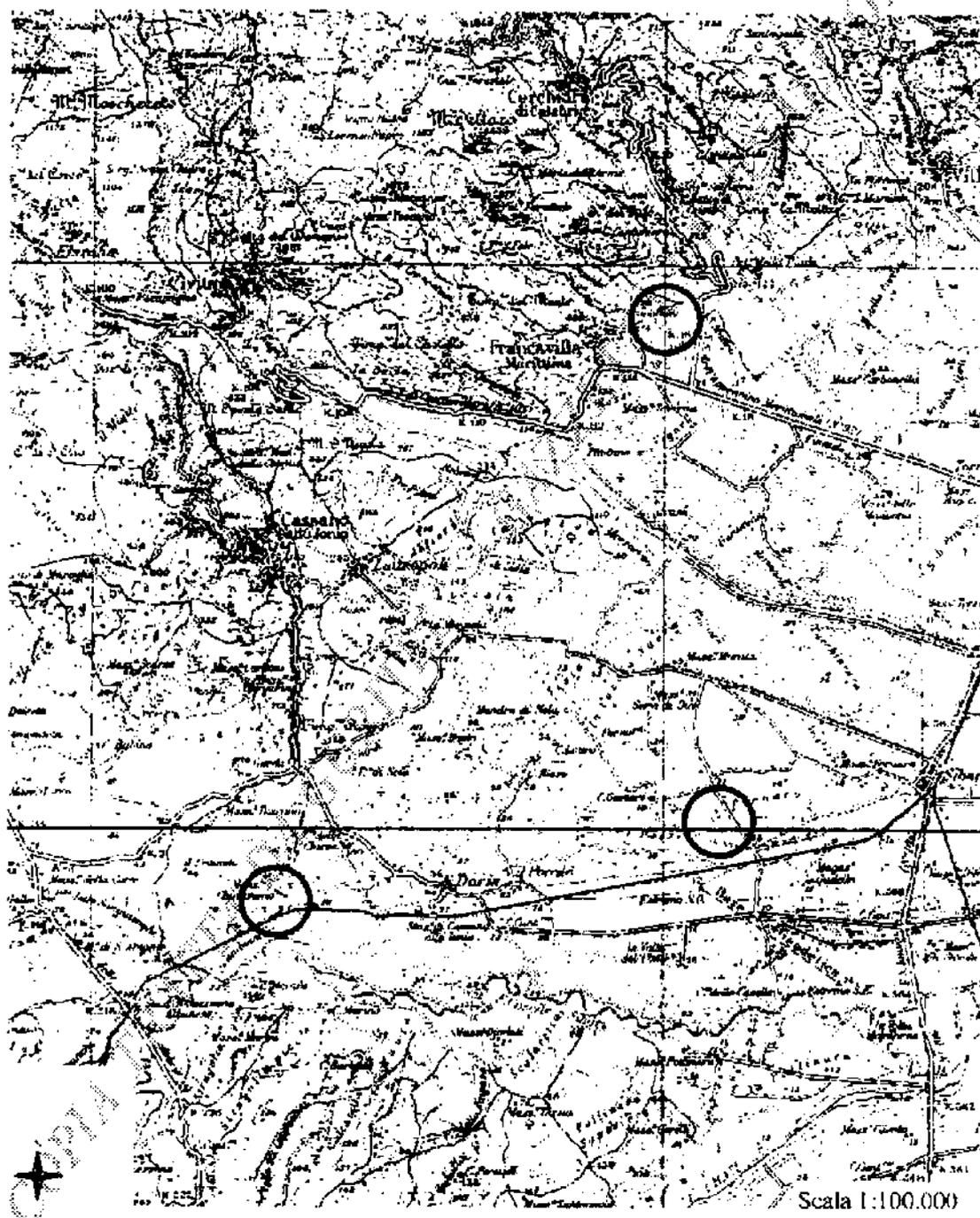
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2002.

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e stata ratificata la Convenzione Internazionale SOLAS '74;

Vista la risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety Committee) MSC.36(63) del 20 maggio 1994 con la quale è stato adottato il codice di sicurezza per le unità veloci, 1994;

Vista la risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety Committee) MSC.100(73) del 5 dicembre 2000 con la quale so ———\ no stati adottati gli emendamenti al protocollo 1988 relativo alla convenzione internazionale SOLAS 74;

Vista la risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety Committee) MSC. 119(73) del 6 dicembre 2001 con la quale sono stati adottati gli emendamenti al codice di sicurezza per le unità veloci, 1994;

Visti gli emendamenti alla Convenzione Internazionale Solas 74 del dicembre 2001 entrati in vigore il 1° luglio 2002;

Vista la correzione MSC73/21/add.2/Corr.1 con la quale sono state apportate modifiche all'annesso 7 ed all'annesso 8 del rapporto della 73 sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Marittime Safety Committee);

Visto il regolamento della Commissione europea n. 1970/2002/EC del 4 novembre 2002 cha ha modificato il Regolamento della stessa Commissione n. 3051/95/EC in data 8 dicembre 1995;

Visto il proprio decreto n. 618/2002 in data 10 luglio 2002 con il quale sono stati approvati i modelli di certificati di sicurezza;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei nuovi modelli dei certificati di sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza

Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono approvati secondo i form allegati al presente decreto dirigenziale i modelli dei seguenti certificati di sicurezza:

a) certificato di sicurezza per navi da passeggeri e relativo elenco delle dotazioni (Form P);

b) certificato di sicurezza delle dotazioni per nave da carico e relativo elenco delle dotazioni (Form E);

c) certificato di sicurezza per unità veloci (HSC 1994);

d) documento di conformità (Regolamento 3051/95/CE);

e) certificato di gestione della sicurezza (Regolamento 3051/1995/CE);

f) certificato di gestione della sicurezza provvisorio (Regolamento 3051/95/CE).

I certificati di cui sopra sostituiscono i certificati di sicurezza di cui alle lettere *a), b), e), m), o)* e *p)* allegati al decreto n. 618 in data 10 luglio 2002 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO

N

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di______________
*Local Maritime Authority*_______________

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI
Al presente Certificato deve essere allegato un elenco delle dotazioni (Modello P)
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

un *an*
per ____________ **viaggio internazionale**[1]
for *international voyage*
un breve *a short*

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, in accordo con la Risoluzione dell'Assemblea A.883(21) relativa all'implementazione del sistema armonizzato di visita e certificazione , in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, in accordance with the Assembly resolution A.883(21) relating to the global implementation of the harmonized system of survey and certification under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della Nave
Particulars of Ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2) *Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)*	
Impostazione chiglia[2] *Date on which keel was laid*	

SI CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY:

1. **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione.**
   That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.

2. **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
   That the survey showed that:

2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda:**
   the ship complied with the requirements of the Convention as regards:

---

[1] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

[2] **Data in cui la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.**
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

.1 **la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione;**
the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;

.2 **le sistemazioni ed i particolari relativi alla compartimentazione stagna;**
the watertight subdivision arrangements and details;

.3 **i seguenti galleggiamenti di compartimentazione:**
the following subdivision load lines:

Linee di galleggiamento di compartimentazione assegnate e marcate sulla murata a mezzo nave (regola II-1/13) *Subdivision load lines assigned and marked on the ship's side amidships (regulation II-1/13)*	**Bordo libero** *Freeboard*	**Da utilizzarsi quando gli spazi destinati ai passeggeri comprendono i seguenti spazi alternativi** *To apply when the spaces in which passengers are carried include the following alternative spaces*
C.1		
C.2		
C.3		

2.2 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda la protezione strutturale contro gli incendi, gli impianti ed i mezzi per la protezione contro gli incendi ed i piani per la difesa contro gli incendi;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.3 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli di emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**
the life saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di installazioni radioelettriche per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.6 **il funzionamento delle installazioni radioelettriche utilizzate a bordo dei mezzi di salvataggio è conforme alle prescrizioni della Convenzione;**
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.7 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le apparecchiature di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.8 **la nave è dotata di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e segnali di pericolo in conformità con le prescrizioni della Convenzione e delle norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**
the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulation for Preventing Collisions at Sea in force;

2.9 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.**
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3. **Che un certificato di esenzione è stato / non è stato* rilasciato.**
That exemption Certificate has / has not been issued.*

Il presente certificato è valido fino al________________________
This certificate is valid until
Rilasciato a ____________________
Issued at
Il______________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

* **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

La nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al____________

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until____________

Luogo *Place* Data *Date*	Timbro e firma *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) - I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al____________

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) - I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until ____________*

Luogo *Place* Data *Date*	Timbro e firma *Signature and seal*

* Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

***Autorità Marittima di*____________**
*Local Maritime Authority*________________

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI PASSEGGERI (MODELLO P)
Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza navi passeggeri
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)
This record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, IN ACCORDO CON LA RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA A.883(21) RELATIVA ALL' IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI VISITA E CERTIFICAZIONE
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, IN ACCORDANCE WITH THE ASSEMBLY RESOLUTION A.883(21) RELATING TO THE GLOBAL IMPLEMENTATION OF THE HARMONIZED SYSTEM OF SURVEY AND CERTIFICATION

1 **DETTAGLI DELLA NAVE**
PARTICULARS OF SHIP

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	
Numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare *Number of passengers for which certified*	
Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici *Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations*	

2 **DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**
DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES

1	**Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio** *Total number of persons for which life-saving appliences are provided*		
		Sinistra *Port side*	**Dritta** *Starboard side*
2	**Numero totale di imbarcazioni di salvataggio** *Total number of lifeboats*		
2.1	**Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accomodated by them*		
2.2	**Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.5)** *Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code 4.5)*		
2.3	**Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.6)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code section 4.6)*		
2.4	**Altre imbarcazioni di salvataggio** *Other lifeboats*		
2.4.1	**Numero** *Number*		
2.4.2	**Tipo** *Type*		

3	**Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)** *Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above*	
	3.1 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori *Number of lifeboats fitted with searchlights*	
4	**Numero di battelli d'emergenza** *Number of rescue boats*	
	4.1 Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra *Number of boats which are included in the total lifeboats shown above*	
5	**Zattere di salvataggio** *Liferafts*	
	5.1 Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: *Those for which approved launching appliances are required:*	
	5.1.1 Numero di zattere di salvataggio *Number of liferafts*	
	5.1.2 Numero di persone che possono accogliere *Number of persons accomodated by them*	
	5.2 Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: *Those for which approved launching appliances are not required*	
	5.2.1 Numero di zattera di salvataggio *Number of liferafts*	
	5.2.2 Numero di persone che possono accogliere *Number of persons accomodated by them*	
6	**Apparecchi galleggianti** *Buoyant apparatus*	
	6.1 Numero di apparecchi *Number of apparatus*	
	6.2 Numero di persone che possono sostenere *Number of persons capable of being supported*	
7	**Numero dei salvagenti anulari** *Number of lifebuoys*	
8	**Numero di cinture di salvataggio** *Number of lifejackets*	
9	**Tute d'immersione** *Immersion suits*	
	9.1 Numero totale *Total number*	
	9.2 Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio *Number of suits complying whit the requirements for lifejackets*	
10	**Numero degli indumenti di protezione termica**[1] *Number of thermal protective aids*	
11	**Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio** *Radio installations used in life-saving appliances*	
	11.1 Numero di risponditori radar *Number of radar transponders*	
	11.2 Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF *Number of two-way VHF radiotelephone apparatus*	

[1] Ad eccezione di quelli prescritti dall'LSA Code, paragrafo 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13
Excluding those required by the LSA Code paragraph 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13

3 **DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI**
DETAILS OF RADIO FACILITIES

Impianti *Item*	Attuale dotazione *Actual provision*
1 Sistemi primari *Primary systems*	
1.1 Installazione radio VHF *VHF radio installation*	
1.1.1 Codificatore DSC *DSC encoder*	
1.1.2 Ricevitore di ascolto DSC *DSC watch receiver*	
1.1.3 Radiotelefonia *Radiotelephony*	
1.2 Installazione radio MF *MF radio installation*	
1.2.1 Codificatore DSC *DSC encoder*	
1.2.2 Ricevitore di ascolto DSC *DSC watch receiver*	
1.2.3 Radiotelefonia *Radiotelephony*	
1.3 Installazione radio MF/HF *MF/HF radio installation*	
1.3.1 Codificatore DSC *DSC encoder*	
1.3.2 Ricevitore di ascolto DSC *DSC watch receiver*	
1.3.3 Radiotelefonia *Radiotelephony*	
1.3.4 Radiotelegrafia a stampa diretta *Direct-printing radiotelegraphy*	
1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT *INMARSAT ship earth station*	
2 Mezzi secondari di allarme *Secondary means of alerting*	
3 Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima *Facilities for reception of maritime safety information*	
3.1 Ricevitore NAVTEX *NAVTEX receiver*	
3.2 Ricevitore ECG *ECG receiver*	
3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta *HF direct-printing radiotelegraph receiver*	
4 EPIRB satellitare *Satellite EPIRB*	
4.1 COSPAS-SARSAT *COSPAS-SARSAT*	
4.2 INMARSAT *INMARSAT*	
5 EPIRB VHF *VHF EPIRB*	
6 Risponditore radar della nave *Ship's radar transponder*	

4 **METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)**
METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulation IV/15.6 e 15.7)

4.1	**Duplicazione delle dotazioni** *Duplication of equipment*	
4.2	**Manutenzione a terra** *Shore-based maintenance*	
4.3	**Capacità di manutenzione in mare** *At-sea maintenance capability*	

5 **DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE**
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

	Dotazioni Item	Attuale dotazione Actual provision
1.1	**Bussola magnetica normale*** *Standard magnetic compass**	
1.2	**Bussola magnetica di rispetto*** *Spare magnetic compass**	
1.3	**Girobussola*** *Gyro compass**	
1.4	**Giro ripetitore per l'angolo di prora*** *Gyro compass heading repeater**	
1.5	**Giro ripetitore per rilevamenti*** *Gyro compass bearing repeater**	
1.6	**Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso*** *Heading or track control system**	
1.7	**Grafometro o Cerchio azimutale*** *Pelorus or compass bearing device**	
1.8	**Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento** *Means of correcting heading and bearings*	
1.9	**Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) *** *Transmitting heading device (THD)**	
2.1	**Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche / tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) **** *Natural charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)***	
2.2	**Dispositivi di backup dell'ECDIS** *Back up arrangements for ECDIS*	
2.3	**Pubblicazioni nautiche** *Nautical publications*	
2.4	**Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche** *Back up arrangements for electronic nautical publications*	
3.1	**Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/ sistema di radionavigazione terrestre* **** *Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* ***	
3.2	**Radar 9 GHz*** *9 GHz radar**	
3.3	**Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**) *** *Second radar (3 GHz / 9 GHz**)**	
3.4	**Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA) *** *Automatic radar plotting aid (ARPA)**	
3.5	**Ausilio di tracciamento automatico*** *Automatic tracking aid**	
3.6	**Ausilio di tracciamento automatico secondario*** *Second automatic tracking aid**	
3.7	**Ausilio elettronico per tracciamento*** *Electronic plotting aid**	
4	**Sistema di identificazione automatico (AIS)** *Automatic identification system (AIS)*	

5	**Registratore dati di viaggio (VDR)** *Voyage data recorder (VDR)*	
6.1	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)*** *Speed and distance measuring device (through the water)**	
6.2	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale) *** *Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)**	
7	**Ecoscandaglio*** *Echo sounding device**	
8.1	**Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*** *Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator**	
8.2	**Indicatore angolo di virata*** *Rate of turn indicator**	
9	**Sistema di ricezione dei segnali sonori*** *Sound reception system**	
10	**Telefono alla posizione di governo di emergenza*** *Telephone to emergency steering position**	
11	**Lampada per segnalazione diurna*** *Daylight signalling lamp**	
12	**Riflettore Radar*** *Radar reflector**	
13	**Codice Internazionale dei Segnali** *International Code of Signals*	

SI CERTIFICA che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a ________________
Issued at

Il__________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

***Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati**
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.
** **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.

N

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di_____________
*Local Maritime Authority*_______________

CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA CARICO
A questo certificato deve essere allegato l'elenco delle dotazioni (Modello E)
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, in accordo con la risoluzione dell'Assemblea A.883(21) relativa all'implementazione del sistema armonizzato di visita e certificazione, in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, in accordance with the Assembly resolution A.883(21) relating to the global implementation of the harmonized system of survey and certification under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli della nave
Particulars of ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Portata lorda (tonnellate metriche)[1] *Deadweight of ship (metric tons)*[1]	**Lunghezza (regola III/3.10)** *Length of ship (regulation III/3.10)*
Tipo di nave[2]**: Portarinfuse - Petroliera – Chimichiera – Gasiera – Nave da carico diversa da quelle prima citate** *Type of ship: Bulk carrier - Oil tanker – Chemical tanker – Gas carrier - Cargo Ship other than any of the above*	
Impostazione chiglia[3] *Date on which keel was laid*	

SI CERTIFICA:
THIS IS TO CERTIFY:

1 **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.**
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.

2 **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**
That the survey showed that:

---

[1] **Solo per le petroliere, le chimichiere e le navi cassiere.**
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
[2] **Cancellare come appropriato**
Delete as appropriate.
[3] **Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.**
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.

2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.2 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d'emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**
the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.3 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**
the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gli apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.5 **la nave è munita di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, di mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**
the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.6 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione;**
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;

3 **Che un certificato di esenzione è / non è stato rilasciato**[4]
That an Exemption Certificate has / has not been issued

Il presente certificato è valido fino al__________________[5] **a condizione che siano effettuate le visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione**
This certificate is valid until ___________________________subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention

Rilasciato a___________________
Issued at

Il___________________________
Date of Issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

---

[4] **Cancellare come appropriato.**
Delete as appropriate.

[5] **Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita nella Regola I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata in applicazione della Regola I/14(h).**
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

VIDIMAZIONE PER VISITE ANNUALI E PERIODICHE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

Visita annuale: *Annual survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale/periodica*: *Annual/Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale/periodica*: *Annual/Periodical survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita annuale: *Annual survey* **Luogo** *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

VISITA ANNUALE/PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)
Annual/Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/periodica* effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until __________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al________________
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)* della Convenzione, è prorogato fino al_____________

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until ____________*

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(h)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al_______________

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is __________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al_______________

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is __________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di_____________
Local Maritime Authority_______________

ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO SICUREZZA DOTAZIONI NAVE DA CARICO (MOD. E)
Il presente elenco deve essere allegato permanentemente al Certificato di Sicurezza dotazioni nave da carico
RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate

ELENCO DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE IN ACCORDO CON LA RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA A.883(21) RELATIVA ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI VISITA E CERTIFICAZIONE.
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, IN ACCORDANCE WITH THE ASSEMBLY RESOLUTION A.883(21) RELATING TO THE GLOBAL IMPLEMENTATION OF THE HARMONIZED SYSTEM OF SURVEY AND CERTIFICATION

1 DETTAGLI DELLA NAVE
PARTICULARS OF SHIP

	Nome della nave *Name of ship*	
	Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	

2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO
(DETAILS OF LIVE SAVING APPLIANCES

1	**Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio** *Total number of persons for which life-saving appliances are provided*		
		Sinistra *Port side*	**Dritta** *Starboard side*
2	**Numero totale di imbarcazioni di salvataggio** *Total number of lifeboats*		
	2.1 **Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accomodated by them*		
	2.2 **Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4,6)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.6)*		
	2.3 **Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di alimentazione d'aria (Regola III/31 e LSA Code sezione 4,8)** *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)*		
	2.4 **Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.9)** *Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)*		
	2.5 **Altre imbarcazioni di salvataggio** *Other lifeboats*		
	2.5.1 **Numero** *Number*		
	2.5.2 **Tipo** *Type*		

	2.6 Numero di imbarcazioni a caduta libera *Number of freefall lifeboats*	
	2.6.1 Completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.7) *Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code section 4.7)*	
	2.6.2 Con alimentazione aria autonoma (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8) *Self-contained (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)*	
	2.6.3 Munite di dispositivo di protezione antincendio (Reg. III/31 e LSA Code sezione 4.9) *Fire-protected (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)*	
3	**Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)** *Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)*	
	3.1 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori *Number of lifeboats fitted with searchlights*	
4	**Numero di battelli d'emergenza** *Number of rescue boats*	
	4.1 Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra *Number of boats which are included in the total lifeboats shown above*	
5	**Zattere di salvataggio** *Liferafts*	
	5.1 Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: *Those for which approved launching appliances are required:*	
	5.1.1 Numero di zattere di salvataggio *Number of liferafts*	
	5.1.2 Numero di persone che possono accogliere *Number of persons accomodated by them*	
	5.2 Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare: *Those for which approved launching appliances are not required*	
	5.2.1 Numero di zattere di salvataggio *Number of liferafts*	
	5.2.2 Numero di persone che possono accogliere *Number of persons accomodated by them*	
	5.3 Numero di zattere richiesto dalla regola III/31.1.4 *Number of liferafts required by regulation III/31.1.4*	
6	**Numero dei salvagenti anulari** *Number of lifebuoys*	
7	**Numero di cinture di salvataggio** *Number of lifejackets*	
8	**Tute d'immersione** *Immersion suits*	
	8.1 Numero totale *Total number*	
	8.2 Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio *Number of suits complying whit the requirements for lifejackets*	
9	**Numero degli indumenti di protezione termica[1]** *Number of thermal protective aids*	
10	**Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio** *Radio installations used in life-saving appliances*	
	10.1 Numero di risponditori radar *Number of radar transponders*	
	10.2 Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF *Number of two-way VHF radiotelephone apparatus*	

[1] **Ad eccezione di quelli prescritti dall'LSA Code, paragrafo 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13**
Excluding those required by the LSA Code paragraph 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13

3 **DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE**
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

Dotazioni Item	Attuale dotazione Actual provision
1.1 **Bussola magnetica normale*** *Standard magnetic compass**	
1.2 **Bussola magnetica di rispetto*** *Spare magnetic compass**	
1.3 **Girobussola*** *Gyro compass**	
1.4 **Giro ripetitore per l'angolo di prora*** *Gyro compass heading repeater**	
1.5 **Giro ripetitore per rilevamenti*** *Gyro compass bearing repeater**	
1.6 **Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso*** *Heading or track control system**	
1.7 **Grafometro o Cerchio azimutale*** *Pelorus or compass bearing device**	
1.8 **Mezzi di correzione degli angoli di prora e dei rilevamento** *Means of correcting heading and bearings*	
1.9 **Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) *** *Transmitting heading device (THD)**	
2.1 **Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) **** *Natural charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)***	
2.2 **Dispositivi di backup dell'ECDIS** *Back up arrangements for ECDIS*	
2.3 **Pubblicazioni nautiche** *Nautical publications*	
2.4 **Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche** *Back up arrangements for electronic nautical publications*	
3.1 **Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/sistema di radionavigazione terrestre* **** *Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* ***	
3.2 **Radar 9 GHz*** *9 GHz radar**	
3.3 **Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**)*** *Second radar (3 GHz / 9 GHz**)**	
3.4 **Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA)*** *Automatic radar plotting aid (ARPA)**	
3.5 **Ausilio di tracciamento automatico*** *Automatic tracking aid**	
3.6 **Ausilio di tracciamento automatico secondario*** *Second automatic tracking aid**	
3.7 **Ausilio elettronico per tracciamento*** *Electronic plotting aid**	
4 **Sistema di identificazione automatico (AIS)** *Automatic identification system (AIS)*	
5 **Registratore dati di viaggio (VDR)** *Voyage data recorder (VDR)*	
6.1 **Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)*** *Speed and distance measuring device (through the water)**	
6.2 **Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale)*** *Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)**	

7	**Ecoscandaglio*** *Echo sounding device**	
8.1	**Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*** *Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator**	
8.2	**Indicatore angolo di virata*** *Rate of turn indicator**	
9	**Sistema di ricezione dei segnali sonori*** *Sound reception system**	
10	**Telefono alla posizione di governo di emergenza*** *Telephone to emergency steering position**	
11	**Lampada per segnalazione diurna*** *Daylight signalling lamp**	
12	**Riflettore Radar*** *Radar reflector**	
13	**Codice Internazionale dei Segnali** *International Code of Signals*	

SI CERTIFICA che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a_________________
Issued at

Il__________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

*Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati
Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.
** Cancellare come appropriato
Delete as appropriate.

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

***Autorità Marittima di*______________**
*Local Maritime Authority*_________________

CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITA' VELOCI
Al presente Certificato deve essere allegato l'elenco delle dotazioni
HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE
This Certificate should be supplemented by a Record of Equipment

Rilasciato in accordo alle prescrizioni del Codice Internazionale di Sicurezza per Unità Veloci (Risoluzione MSC 36 (63) in nome del Governo della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of the International Code of Safety for High Speed Craft (Resolution MSC 36 (63) under the authority of the Government of Republic of Italy.

Dettagli dell'unità
Particulars of craft

Nome dell'unità *Name of craft*	
Cantiere costruttore e numero di costruzione *Manufacturer's model and hull number*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto di immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Galleggiamento di progetto corrispondente alle immersioni sulle marche pari a: *Design waterline corresponding to draughts at draught marks of* _______**avanti**_________**addietro** *forward* *aft*	
Categoria[1] Category	**Tipo di unità**[2] Craft Type
Data di impostazione della chiglia[3] *Date on which keel was laid*	

[1] **Unità da passeggeri di Categoria A / Unità da passeggeri di Categoria B / Unità da carico.**
category A passenger craft / category B passenger craft / cargo craft

[2] **Veicolo a cuscino d'aria / unità ad effetto superficie / aliscafo / monoscafo / multiscafo / altri (fornire dettagli ________).**
air-cushion vehicle/surface effect ship / hydrofoil / monohull /multihull / other (give detail______________).

[3] **Data in cui la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.**
Date on which keel was laid or craft was at a similar stage of construction or on which a major conversion was commenced.

SI CERTIFICA
THIS IS TO CERTIFY

1. **Che la suddetta unità è stata visitata in accordo alle prescrizioni applicabili del Codice Internazionale di Sicurezza per le Unità Veloci.**
   That the above-mentioned craft has been duly surveyed in accordance with the applicable provisions of the International Code of Safety for High Speed Craft

2. **Che la visita ha dimostrato che la struttura, le dotazioni, gli impianti, le sistemazioni della stazione radio e i materiali dell'unità e le loro condizioni sono soddisfacenti sotto ogni aspetto e che l'unità è conforme alle pertinenti prescrizioni del Codice.**
   That the survey showed that the structure, equipment, fittings, radio station arrangements and materials of the craft and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the craft complies with the relevant provisions of the Code

3. **Che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per un numero totale di________persone e non oltre come segue:**
   That the life-saving appliances are provided for a total number of____ .persons and no more as follows
   ____
   ____

4. **Che, in accordo al punto 1.11 del Codice, per l'unità sono state accertate le seguenti equivalenze:**
   That, in accordance with 1.11 of the Code, the following equivalents have been granted in respect of the craft
   Paragrafo_______________________ **Sistemazione equivalente**___________________________
   paragraph *equivalent arrangement*

Il presente certificato è valido sino al________________
This certificate is valid until

Rilasciato a____________________
issued at

Il______________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

VIDIMAZIONI PER VISITE PERIODICHE
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS

SI CERTIFICA che, a seguito di visita richiesta dal punto 1.5 del Codice, questa unità è stata riconosciuta rispondente alle pertinenti prescrizioni del Codice.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by 1.5 of the Code, this craft was found to comply with the relevant provisions of the Code

Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo**______________________ *Place* **Data**______________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo**______________________ *Place* **Data**______________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo**______________________ *Place* **Data**______________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*
Visita periodica: *Periodical survey* **Luogo**______________________ *Place* **Data**______________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER L'ESTENSIONE DEL CERTIFICATO SE VALIDO MENO DI 5 ANNI OVE SI APPLICHI IL PUNTO 1.8.8 DEL CODICE.

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where 1.8.8 of the Code applies

Questa unità è conforme alle pertinenti prescrizioni del Codice, e il presente Certificato deve, in accordo al punto 1.8.8 del Codice, essere accettato come valido fino al__________

This craft complies with the relevant requirements of the Code, and this Certificate should, in accordance with 1.8.8 of the Code, be accepted as valid until__________

Luogo__________________ *Place* **Data** ______________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER IL COMPLETAMENTODELLA VISITA DI RINNOVO IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 1.8.9 DEL CODICE

Endorsement where the renewal survey has been completed and 1.8.9 of the Code applies

Questa unità è conforme alle pertinenti prescrizioni del Codice, e il presente Certificato deve, in accordo al punto 1.8.9 del Codice, essere accettato come valido fino al________

This craft complies with he relevant requirements of the Code and this Certificate should, in accordance with 1.8.9 of the Code, be accepted as valid until______________

Luogo__________________________ *Place* **Data**_______________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER IL VIAGGIO FINO AL PORTO DI VISITA IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 1.8.10 DEL CODICE

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey where 1.8.10 of the Code applies

Il presente Certificato deve, in accordo al punto 1.8.10 del Codice, essere accettato come valido fino al______________

This Certificate should, in accordance with 1.8.10 of the Code, be accepted until_____________

Luogo________________________ *Place* **Data**________________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

VIDIMAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DELLA DATA ANNIVERSARIA IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 1.8.13 DEL CODICE

Endorsement for the advancement of the anniversary date where 1.8.13 of the Code applies

In accordo al punto 1.8.13 del Codice, la nuova data anniversaria è___________
In accordance with 1.8.13 of the Code, the new anniversary date is___________

Luogo___________________________ *Place* **Data**___________________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

In accordo al punto 1.8.13 del Codice, la nuova data anniversaria è________________
In accordance with 1.8.13 of the Code, the new anniversary date is

Luogo___________________________ *Place* **Data**___________________________ *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

REPUBBLICA ITALIANA
ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di_____________
*Local Maritime Authority*________________

ELENCO DELLE DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITA' VELOCI
Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza per le unità veloci

RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE
This record shall be permanently attached to the High Speed Craft Safety Certificate

ELENCO DELLE DOTAZIONI RICHIESTE PER LA CONFORMITA' CON IL CODICE INTERNAZIONALE DI SICUREZZA PER LE UNITA' VELOCI
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR HIGH SPEED CRAFT

1 **DETTAGLI DELL'UNITA'**
PARTICULARS OF CRAFT

Nome dell'unità *Name of craft*	
Cantiere costruttore e numero di costruzione *Manufacturer's model and hull number*	
Nominativo Internazionale *Distinctive number or letters*	**Numero IMO** *IMO number*
Porto di immatricolazione *Port of registry*	**T. Stazza lorda** *Gross tonnage*
Categoria[1] *Category*	**Tipo di unità**[2] Craft Type
Numero di passeggeri per cui è certificata *Number of passengers for which certified*	
Minimo numero di persone dotate della richiesta qualifica di operatore radio *Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations*	

[1] Unità da passeggeri di Categoria A / Unità da passeggeri di Categoria B / Unità da carico.
category A passenger craft / category B passenger craft / cargo craft.

[2] Veicolo a cuscino d'aria / unità ad effetto superficie / aliscafo / monoscafo / multiscafo / altri (fornire dettagli_______).
air-cushion vehicle/surface effect ship / hydrofoil / monohull /multihull / other (give detail______).

2 **DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**
DETAILS OF LIFE- SAVING APPLIANCES

1	**Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio** *Total number of persons for which life-saving appliances are provided*	
2	**Numero totale di imbarcazioni di salvataggio** *Total number of lifeboats*	
	2.1 **Numero totale delle persone che esse possono accogliere** *Total number of persons accommodated by them*	
	2.2 **Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/42)** *Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/42)*	
	2.3 **Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/43)** *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/43)*	
	2.4 **Altre imbarcazioni di salvataggio** *Other lifeboat*	
	2.4.1 **Numero** *Number*	
	2.4.2 **Tipo** *Type*	
3	**Numero di battelli d'emergenza** *Number of rescue boats*	
	3.1 **Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra** *Number of boats which are included in the total lifeboats shown above*	
4	**Zattere di salvataggio(dalla Regola III/38 alla Regola III/40 della Solas) per le quali sono provvisti idonei dispositivi di ammaino** *Liferafts complying with SOLAS regulations III/38 to III/40 for which suitable means of launching are provided*	
	4.1 **Numero delle zattere di salvataggio** *Number of liferafts*	
	4.2 **Numero delle persone che trovano posto nelle predette zattere** *Number of persons accommodated by them*	
5	**Zattere aperte di tipo reversibile(Annesso 10 del Codice)** *Open reversible liferafts (Annex 10 of the Code)*	
	5.1 **Numero delle zattere di salvataggio** *Number of liferafts*	
	5.2 **Numero delle persone che trovano posto nelle predette zattere** *Number of persons accommodated by them*	
6	**Numero degli scivoli per l'abbandono della nave** *Number of Marine Evacuation System (MES)*	
	6.1 **Numero di persone servite dai predetti scivoli** *Number of persons served by them*	
7	**Numero dei salvagenti anulari** *Number of lifebuoys*	
8	**Numero di cinture di salvataggio** *Number of lifejackets*	
	8.1 **Numero di cinture idonee per adulti** *Number suitable for adults*	
	8.2 **Numero di cinture idonee per bambini** *Number suitable for children*	
9	**Tute d'immersione** *Immersion suits*	
	9.1 **Numero totale** *Total number*	
	9.2 **Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio** *Number of suits complying with the requirements for lifejackets*	

10 **Numero degli indumenti di protezione termica** *Numer of anti-exposure suits*	
10.1 **Numero totale** *Total number*	
10.2 **Numero di indumenti rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio** *Number of suits complying whit the requirements for lifejackets*	
11 **Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio** *Radio installations used in life-saving appliences*	
11.1 **Numero di risponditori radar** *Number of radar transponders*	
11.2 **Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF** *Number of two-way VHF radiotelephone apparatus*	

3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
DETAILS OF RADIO FACILITIES

Impianti *Item*	**Attuale dotazione** *Actual provision*
1 **Sistemi primari** *Primary systems*	
1.1 **Installazione radio VHF** *VHF radio installation*	
1.1.1 **Codificatore DSC** *DSC encoder*	
1.1.2 **Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
1.1.3 **Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
1.2 **Installazione radio MF** *MF radio installation*	
1.2.1 **Codificatore DSC** *DSC encoder*	
1.2.2 **Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
1.2.3 **Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
1.3 **Installazione radio MF/HF** *MF/HF radio installation*	
1.3.1 **Codificatore DSC** *DSC encoder*	
1.3.2 **Ricevitore di ascolto DSC** *DSC watch receiver*	
1.3.3 **Radiotelefonia** *Radiotelephony*	
1.3.4 **Radiotelegrafia a stampa diretta** *Direct-printing radiotelegraphy*	
1.4 **Stazione terrestre di nave INMARSAT** *INMARSAT ship earth station*	
2 **Mezzi secondari di allarme** *Secondary means of alerting*	
3 **Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima** *Facilities for reception of maritime safety information*	
3.1 **Ricevitore NAVTEX** *NAVTEX receiver*	
3.2 **Ricevitore ECG** *ECG receiver*	
3.3 **Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta** *HF direct-printing radiotelegraph receiver*	

4	**EPIRB satellitare** *Satellite EPIRB*	
	4.1 COSPAS-SARSAT *COSPAS-SARSAT*	
	4.2 INMARSAT *INMARSAT*	
5	**EPIRB VHF** *VHF EPIRB*	
6	**Risponditore radar della nave** *Ship's radar transponder*	

4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (paragrafi 14.14.6, 14.14.7 e 14.14.8 del Codice)
METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (paragraphs 14.14.6, 14.14.7 and 14.14.8 of the Code)

4.1	**Duplicazione degli apparati** *Duplication of equipment*	
4.2	**Manutenzione a terra** *Shore-based maintenance*	
4.3	**Capacità di manutenzione in mare** *At-sea maintenance capability*	

5 DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE
DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

1.1	**Bussola magnetica** *magnetic compass*	
1.2	**Girobussola** *Gyro compass*	
2	**Dispositivo di misurazione velocità e distanza** *Speed and distance measuring device*	
3	**Ecoscandaglio** *Echo sounding device*	
4.1	**Radar 9 GHz** *9 GHz radar*	
4.2	**Radar secondario (3 GHz / 9 GHz*)** *Second radar (3 GHz / 9 GHz*)*	
4.3	**Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA)/ Ausilio di tracciamento automatico (ATA) *** *Automatic radar plotting aid (ARPA)/ Automatic tracking aid (ATA) **	
5	**Ricevitore per sistema di navigazione satellitare / sistema di navigazione terrestre / altri mezzi per determinare la posizione* **** *Receiver for a global navigation satellite system / terrestrial navigation system / other means of position fixing * ***	
6.1	**Indicatore angolo di virata** *Rate of turn indicator*	
6.2	**Indicatore dell'angolo di barra/ Indicatore della direzione dei sistemi di propulsione *** *Rudder angle indicator/ Direction of steering thrust indicator **	
7.1	**Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche / tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) *** *Natural charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)**	
7.2	**Dispositivi di backup dell'ECDIS** *Back up arrangements for ECDIS*	
7.3	**Pubblicazioni nautiche** *Nautical publications*	
7.4	**Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche** *Back up arrangements for nautical publications*	
8	**Proiettore di ricerca** *Searchlight*	
9	**Lampada per segnalazione diurna** *Daylight signalling lamp*	

10	**Equipaggiamenti per la visione notturna** *Night vision equipment*	
11	**Mezzi indicatori il modo dei sistemi di propulsione** *Means to show the mode of the propulsion system*	
12	**Ausilio automatico di governo (Auto Pilota)** *Automatic steering aid (Automatic Pilot)*	
13	**Sistema di identificazione automatico (AIS)** *Automatic identification system (AIS)*	
14	**Registratore dati di viaggio (VDR)** *Voyage data recorder (VDR)*	

SI CERTIFICA che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a
Issued at

Il
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

---
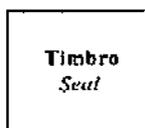
*Cancellare come appropriato
Delete as appropriate
**In caso di "altri mezzi" questi devono essere specificati
In case of "other means" they shall be specified

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di_____________
*Local Maritime Authority*_______________

DOCUMENTO DI CONFORMITA'
DOCUMENT OF COMPLIANCE

Rilasciato a norma delle disposizioni [della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni] [1]del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti da passeggeri Roll-on/-Roll-off, sotto l'autorità dello Stato della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of [the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended] Council Regulation no 3051/95 on the safety management of roll-on/roll-off passenger, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Denominazione e sede della società di navigazione[2]: *Name and address of Company:*	

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della società di navigazione è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa alle prescrizioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) per i tipi di navi sotto indicati [3]:
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below :

Nave passeggeri - *Passenger ship*
Unità veloce passeggeri - *Passenger high-speed craft*
Unità veloce da carico - *Cargo high-speed craft*
Portarinfuse - *Bulk carrier*
Petroliera - *Oil tanker*
Chimichiera - *Chemical tanker*
Gasiera - *Gas carrier*
Unità mobile da trivellazione in alto mare - *Mobile offshore drilling unit*
Navi da carico di altro tipo - *Other cargo ship*
Nave Ro-Ro da passeggeri (traghetto Ro-Ro) - *Ro-Ro passenger ship (Ro-Ro ferry)*

Il presente Documento di Conformità è valido fino al ___________ **a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche.**
*This document of Compliance is valid until*_______________ *subject to periodical verification*

Rilasciato a_______________________
Issued a:

Il____________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

[1] Questo riferimento può essere cancellato per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di uno Stato membro.
May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.
[2] Vedasi paragrafo 1.1.2. del Codice ISM.
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.
[3] Cancellare come appropriato.
Delete as appropriate.

VISTO DI VERIFICA ANNUALE
ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

SI ATTESTA CHE in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola 6.1 del capitolo IX della Convenzione e del paragrafo 13.4 del Codice ISM e][4] dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza soddisfa alle prescrizioni del Codice ISM.
THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with [Regulation 6 of Chapter IX of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code and] article 5(3)of Council Regulation (EC) No 3051/95 the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Prima verifica annuale *First annual verification*	Firma dell'Ufficiale autorizzato *Signature of authorized official* Luogo *Place* Data *Date*

Seconda verifica annuale *Second annual verification*	Firma dell'Ufficiale autorizzato *Signature of authorized official* Luogo *Place* Data *Date*

Terza verifica annuale *Third annual verification*	Firma dell'Ufficiale autorizzato *Signature of authorized official* Luogo *Place* Data *Date*

Quarta verifica annuale *Fourth annual verification*	Firma dell'Ufficiale autorizzato *Signature of authorized official* Luogo *Place* Data *Date*

[4] Questo riferimento può essere cancellato per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di uno Stato membro.
May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

Autorità Marittima di _____________
Local Maritime Authority _______________

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Rilasciato a norma delle disposizioni [della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni] [1]del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti da passeggeri Roll-on/-Roll-off, sotto l'autorità dello Stato della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of [the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended] Council Regulation no 3051/95 on the safety management of roll-on/roll-off passenger, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Nome della nave: *Name of ship*	
Porto di immatricolazione: *Port of registry*	
Nominativo internazionale: *Distinctive number or letters*	**T. Stazza lorda:** *Gross tonnage*
Numero IMO: *IMO number*	**Tipo di nave[2]:** *Type of ship*
Denominazione e sede della società di navigazione[3]: *Name and address of Company*	

SI ATTESTA che il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato sottoposto a verifica e che esso soddisfa alle prescrizioni del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società di navigazione si applica a questo tipo di nave.
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable of this type of ship.

Il presente Certificato di Gestione Sicurezza è valido fino al ___________ a condizione che siano effettuate le verifiche periodiche e che il Documento di Conformità non sia scaduto.
This Safety Management Certificate is valid until: ______________ subject to periodical verification and the validity of the Document of Compliance.

Rilasciato a _______________
Issued at:

Il ____________________
Date of issue:

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

---

[1] **Questo riferimento può essere cancellato per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di uno Stato membro.**
May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

[2] **Indicare il tipo di nave tra i seguenti tipi: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile da trivellazione in alto mare; nave da carico di altro tipo; nave Ro-Ro da passeggeri (traghetto Ro-Ro).**
Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship,ro-ro passenger ship(ro-ro ferry).

[3] **Vedasi paragrafi 1.1.2 del Codice ISM.**
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.

VISTO DI VERIFICA PERIODICA E DI VERIFICA SUPPLEMENTARE (SE RICHIESTA)

ENDORSEMENT FOR PERIODICAL VERIFICATION AND ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)

SI ATTESTA CHE in sede di verifica periodica eseguita in applicazione [della regola 6 del capitolo IX della Convenzione e del paragrafo 13.8 del Codice ISM e][4] articolo 5 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio , è stato accertato che il sistema di gestione della sicurezza è conforme alle prescrizioni del Codice ISM.

THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with [Regulation 6 of Chapter IX of the Convention and paragraph 13.8 of the ISM Code and],article 5(4) of council regulation (EC) n.3051/95 the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Verifica intermedia **(da completarsi tra la seconda e la terza data anniversaria del certificato)** *Intermediate verification* *(to be completed between the second and the third anniversary date)*	**Firma dell'Ufficiale autorizzato** *Signature of authorized official* **Luogo** *Place* **Data** *Date*

Verifica addizionale (*) *Additional verification*	**Firma dell'Ufficiale autorizzato** *Signature of authorized official* **Luogo** *Place* **Data** *Date*

Verifica addizionale (*) *Additional verification*	**Firma dell'Ufficiale autorizzato** *Signature of authorized official* **Luogo** *Place* **Data** *Date*

Verifica addizionale (*) *Additional verification*	**Firma dell'Ufficiale autorizzato** *Signature of authorized official* **Luogo** *Place* **Data** *Date*

[4] Questo riferimento può essere cancellato per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di uno Stato membro.
May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

* Se applicabile .
If applicable.

N.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

***Autorità Marittima di*_____________**
*Local Maritime Authority*__________________

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO
INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Rilasciato a norma delle disposizioni [della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e successive modificazioni][1] del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti da passeggeri Roll-on/-Roll-off, sotto l'autorità dello Stato della Repubblica Italiana.
Issued under the provisions of [the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended] Council Regulation no 3051/95 on the safety management of roll-on/roll-off passenger, under the authority of the Government of Republic of Italy.

Nome della nave: *Name of ship*	
Porto di immatricolazione: *Port of registry*	
Nominativo internazionale: *Distinctive number or letters*	**T.Stazza lorda:** *Gross tonnage*
Numero IMO: *IMO number*	**Tipo di nave**[2]**:** *Type of ship*
Denominazione e sede della società di navigazione[3]**:** *Name and address of Company*	

SI ATTESTA che le prescrizioni contenute nel paragrafo 14.4 del Codice internazionale di gestione della sicurezza e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM) sono soddisfatte e che il Documento di Conformità / Documento di Conformità Provvisorio[4] **è pertinente a questa nave.**
THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met and that the Document of Compliance / Interim Document of Compliance of the Company is relevant to this ship.

Il presente Certificato di Gestione Sicurezza Provvisorio è valido fino al ___________ **.**
This Interim Safety Management Certificate is valid until: _______________ .

Rilasciato a____________________
Issued at

Il______________________
Date of issue:

Timbro *Seal*

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

---

[1] **Questo riferimento può essere cancellato per le navi che effettuano viaggi esclusivamente all'interno di uno Stato membro.**
May be deleted for ship engaged only on voyage within one member State.

[2] **Indicare il tipo di nave tra i seguenti tipi: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce da carico; portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile de trivellazione in alto mare; nave da carico di altro tipo; nave Ro-Ro da passeggeri (traghetto Ro-Ro).**
Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship.ro-ro passenger ship (ro-ro ferry).

[3] **Vedasi paragrafi 1.1.2 del Codice ISM.**
See paragraph 1.1.2 of the ISM Code.

[4] **Cancellare come appropriato.**
Delete as appropriate.

La validità del presente Certificato di Gestione Sicurezza è estesa fino al ____________________
The validity of this Safety Management Certificate is extended to

Data di estensione ____________________
Date of extension

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

03A00429

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la Ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 448 del 27 marzo 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 215 presentato dalla Tecnopol S.r.l. così come dalla proposta formulata dal Comitato tecnico-scientifico nella riunione del 5 giugno 2001;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, relativamente al progetto di ricerca n. 4366 presentato dalla Tecnopol S.r.l., per mero errore materiale sono stati indicati quale importo del Credito agevolato € 610.645,21 anziché € 514.625,03 e quale importo del Contributo nella spesa € 360.345,41 anziché € 457.444,47;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 448 del 27 marzo 2002, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 215 presentato dalla Tecnopol S.r.l., sono sostituite dalle seguenti.

Ditta: TECNOPOL S.R.L. - Monza (Milano), (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 215.

Titolo del progetto: plastificazione di plastisol in campo elettromagnetico.

Durata e data inizio progetto: mesi 42 dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 18 dicembre 2000.

Costo ammesso € 1.078.878,46 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale € 731.819,43.

Attività di sviluppo precompetitivo € 347.059,03.

Luogo di svolgimento:

	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
	—	—	—	—
Attività di ricerca industriale	553.641,80	178.177,63	0,00	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo ..	277.337,35	69.721,68	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a € 514.625,03;

contributo nella spesa (C.S.) fino a € 457.444,47.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento:

	Non eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale ...	50	45	45	50	45	50
Sviluppo precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: San Paolo - IMI S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella spesa.

2. Il Credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 448 del 27 marzo 2002, è conseguentemente ridotto di € 96.020,18 e il Contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 97.099,06.

3. Le risorse necessarie per gli interventi del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 1.078,88 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00433

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 90/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare, il comma 8 del medesimo articolo che integra di 70 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2000 il

suddetto fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis*, legge n. 662/1996;

Vista la proposta del Ministero della salute del 12 settembre 2002, concernente la ripartizione del fondo per l'esclusività tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell'anno 2000;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 25 luglio 2002;

Delibera:

Le risorse destinate al fondo per l'esclusività di cui all'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma 6, pari a € 36.151.982,94 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (per complessivi € 72.303.965,88) sono ripartite, sulla base dell'indicatore segnato in premessa, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 25

ALLEGATO

RIPARTO DEL FONDO PER L' ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(IMPORTI IN EURO)

REGIONI	NUMERO DIRIGENTI IN ESCLUSIVITA' ANNO 2000	RIPARTO ANNO 2000	RIPARTO ANNO 2001	TOTALE 2000/2001
PIEMONTE	8.984	3.188.297,85	3.188.297,85	6.376.595,70
VALLE D'AOSTA				
LOMBARDIA	15.511	5.504.640,24	5.504.640,24	11.009.280,48
P.A. BOLZANO				
P.A. TRENTO				
VENETO	7.963	2.825.959,01	2.825.959,01	5.651.918,02
FRIULI V.G.				
LIGURIA	3.674	1.303.851,99	1.303.851,99	2.607.703,98
EMILIA ROM.	8.525	3.025.405,07	3.025.405,07	6.050.810,14
TOSCANA	7.341	2.605.219,78	2.605.219,78	5.210.439,56
UMBRIA	2.077	737.098,69	737.098,69	1.474.197,38
MARCHE	3.057	1.084.887,19	1.084.887,19	2.169.774,38
LAZIO	9.352	3.318.895,98	3.318.895,98	6.637.791,96
ABRUZZO	2.756	978.066,44	978.066,44	1.956.132,88
MOLISE	778	276.101,48	276.101,48	552.202,96
CAMPANIA	10.240	3.634.034,94	3.634.034,94	7.268.069,88
PUGLIA	6.757	2.397.966,22	2.397.966,22	4.795.932,44
BASILICATA	1.238	439.349,15	439.349,15	878.698,30
CALABRIA	4.567	1.620.765,39	1.620.765,39	3.241.530,78
SICILIA	5.959	2.114.873,48	2.114.873,48	4.229.746,96
SARDEGNA	3.090	1.096.570,04	1.096.570,04	2.193.140,08
TOTALE	**101.869**	**36.151.982,94**	**36.151.982,94**	**72.303.965,88**

Per la Sicilia e la Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge operando sul parametro di riparto. I valori originari ammontano, rispettivamente a:

SICILIA	10.364
SARDEGNA	4.352

03A00525

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2003.

Modificazioni al regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4, comma 3, 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 14 gennaio 2000, n. 015448, relativo all'adozione del regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

Vista la delibera del consiglio direttivo del Consiglio nazionale delle ricerche n. 299 in data 25 luglio 2002, recante talune modifiche al testo del sopracitato regolamento;

Vista la nota prot. DG/218 in data 26 luglio 2002, con la quale è stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta delibera per i previsti controlli di legittimità e di merito;

Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1205 in data 4 ottobre 2002, che contiene alcuni rilievi in ordine alle modifiche proposte;

Vista la nota prot. LB/014915 in data 15 novembre 2002, con la quale il Consiglio nazionale delle ricerche replica in ordine ai rilievi formulati dal citato Ministero;

Vista la nota prot. n. 1435 in data 5 dicembre 2002, con la quale il citato Ministero ha sostanzialmente recepito le osservazioni formulate dall'ente;

Vista la delibera n. 387 in data 5 dicembre 2002, con la quale il Consiglio direttivo, esaminati i rilievi ministeriali, ha approvato definitivamente le modifiche al citato regolamento,

Decreta:

Al regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del Consiglio nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 14 gennaio 2003

Il presidente: BIANCO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ E DELLA ATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL C.N.R.

Art. 1.
Articolazione del sistema contabile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il servizio patrimonio riguarda la tenuta dell'inventario generale dell'ente, articolato in inventari particolari, e ad essa provvedono l'apposito ufficio dell'amministrazione centrale e le segreterie amministrative, secondo le competenze stabilite dal successivo art. 34, comma 1.».

Art. 6.
Bilanci finanziari

Al comma 3, dopo le parole «risorse disponibili provengono.», aggiungere le seguenti parole: «Limitatamente ai proventi derivanti dalle attività dei singoli centri di responsabilità, l'accreditamento delle relative risorse ai centri di spesa è subordinato all'avvenuto accertamento sul bilancio del C.N.R. della corrispondente entrata.».

Art. 9.
Bilancio pluriennale del C.N.R.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tutte le risorse finanziarie comunque spettanti all'ente, comprese quelle derivanti dall'attività delle singole strutture di ricerca, sono iscritte tra le previsioni di entrata di cui al comma 2, salvo quelle relative alle partite di giro dei bilanci dei centri di spesa.».

Art. 10.
Equilibrio del bilancio pluriennale

Al comma 3, sostituire le parole «della parte di residui passivi d'investimento eccedenti i mutui e prestiti già contratti» con le parole seguenti: «delle minori entrate accertate nel precedente esercizio rispetto all'entità autorizzata di ricorso al mercato finanziario.».

Art. 11.
Struttura del bilancio pluriennale del C.N.R.

Al comma 1, aggiungere in fondo le seguenti parole: «- titolo sesto, partite di giro.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le entrate sono ulteriormente ripartite in categorie, con riguardo alla loro provenienza, per quelle iscritte nei primi due titoli; con riguardo alla loro natura, per quelle iscritte nei titoli terzo, quarto e quinto. Le entrate di ciascuna categoria e quelle delle partite di giro sono ripartite in capitoli secondo il tipo di cespite. Devono comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate con destinazione vincolata.».

Al comma 5, sostituire le parole «ed il fondo di riserva» con le seguenti parole: «, il fondo di riserva e le singole poste delle partite di giro.»

Art. 13.
Attribuzione ai centri di responsabilità dei mezzi già a disposizione dell'ente

Al comma 1, sostituire le parole «negli inventari dei relativi consegnatari» con le seguenti parole: «, nell'inventario generale, dei relativi consegnatari e l'indicazione, negli inventari particolari, dei centri di responsabilità che utilizzano i singoli beni.».

Art. 14.
Assestamento e variazioni di bilancio

Aggiungere il seguente comma:

«6. Il direttore generale adotta le variazioni al bilancio del C.N.R. riferite unicamente ai rapporti finanziari instaurati tra i centri di spesa ai sensi del successivo art. 31.».

Art. 16.
Realizzazione delle entrate

Inserire, prima del comma 1, il seguente comma:

«1. Salvo le competenze espressamente attribuite al presidente dalla legge e dai regolamenti, i rapporti obbligatori attivi sono costituiti, secondo le rispettive competenze, dalle unità organizzative di cui all'art. 4, comma 4. Qualora si tratti di rapporti che richiedono lo svolgimento di determinate attività da parte di specifici centri di responsabilità, alla loro costituzione si provvede con l'assenso del responsabile del centro interessato.».

I preesistenti commi 1, 2, 3, 4 sono rinumerati come segue: «2, 3, 4, 5».

Art. 17.
Indebitamento

Al comma 1, dopo le parole «dell'ente.», aggiungere le seguenti parole: «A garanzia delle operazioni di indebitamento patrimoniale possono essere concesse dal C.N.R., in analogia alle disposizioni di cui all'art. 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delegazioni di pagamento sui finanziamenti statali che costituiscono dotazione ordinaria del C.N.R., e specificatamente a valere sulle entrate afferenti al titolo I, categoria I, cap. 1 del bilancio del C.N.R.».

Art. 22.
Struttura dei bilanci dei centri di spesa

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le spese correlate alle entrate iscritte nei titoli II e III devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di destinazione.».

Art. 27.
Attività di spesa

Al comma 1, dopo le parole «e degli uffici equiparati.», aggiungere le parole: «nonché degli uffici di diretta collaborazione degli organi del C.N.R.».

Art. 31.
Rapporti finanziari tra centri di spesa e unità organizzative

Al comma 1, dopo le parole «in corso di esercizio, mediante» inserire le parole: «variazione del bilancio del C.N.R., di cui all'art. 14, comma 6, e».

Art. 34.
Scritture patrimoniali

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le scritture patrimoniali sono costituite dall'inventario generale dell'ente, articolato negli inventari particolari relativi ai diversi tipi di beni ed ai singoli consegnatari.».

Aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1:

la tipologia dei beni riguarda gli immobili in attesa di destinazione, gli immobili utilizzati dai centri di responsabilità ed i beni mobili;

sono consegnatari dei beni:

il responsabile dell'apposito ufficio della struttura amministrativa centrale, per i beni immobili in attesa di destinazione, per i beni immobili impiegati dai centri di responsabilità che afferiscono alla struttura amministrativa centrale e dai programmi nazionali e internazionali di ricerca dislocati presso la struttura amministrativa centrale, nonché per i beni mobili impiegati dai centri di responsabilità che afferiscono alla struttura amministrativa centrale;

i presidenti delle aree di ricerca, per i beni immobili e per quelli mobili messi a disposizione della relativa area;

i direttori degli istituti, per i beni immobili impiegati dal relativo istituto o dai programmi nazionali e internazionali di ricerca dislocati presso il medesimo, nonché per i beni mobili impiegati dal relativo istituto;

i direttori dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, per i beni mobili impiegati dal relativo programma».

«1-*ter*. Nel caso in cui nel medesimo immobile siano dislocati più Istituti o più centri di spesa, i relativi direttori o responsabili provvedono a designare un unico consegnatario del bene.».

«1-*quater*. I consegnatari rispondono personalmente dei beni loro affidati.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono oggetto di inventariazione i beni a fruizione pluriennale. I restanti beni, qualora non destinati all'immediato consumo, formano oggetto della contabilità di magazzino che è tenuta, mediante appositi registri di carico e scarico, a livello della struttura amministrativa centrale e, nel caso degli altri centri di spesa, a livello di unità organizzative.».

Art. 36.
Risultati della gestione economica dei centri di responsabilità

Al comma 1, sostituire la parola «trimestrali» con le parole seguenti: «con frequenza quanto meno semestrale.».

03A00461

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 14 gennaio 2003, n. 946014.

Bandi per le incentivazioni in favore del commercio elettronico e per il collegamento telematico «quick-response» - art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001). Rettifiche alle circolari del 10 dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502.

Alle imprese interessate

Ai consorzi di imprese

Alle associazioni imprenditoriali

Con circolare del 10 dicembre 2002, n. 900501, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al secondo bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

Con circolare del 10 dicembre 2002, n. 900502, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002 sono state emanate le disposizioni relative al secondo bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di collegamento telematico «quick-response» con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

Con nota del 3 gennaio 2003 del Gestore concessionario costituito dal raggruppamento temporaneo d'imprese, MCC S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a. e IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.a., ha comunicato che uno degli sportelli abilitati alla ricezione delle domande dovrà essere sostituito con altro sportello.

Le circolari del Ministro delle attività produttive del 10 dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502, recanti rispettivamente «Bando per la incentivazione in favore del commercio elettronico — art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 — e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001)» e «Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico «quick response» — art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 — e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001)», pubblicate nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono rettificate, anche per la presenza di errori materiali, come di seguito indicato:

a) al punto 1.2 della circolare n. 900501 le parole «associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale o nazionale iscritte al repertorio economico e amministrativo delle camere di commercio» vanno sostituite con le parole «associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale e nazionale iscritte *e non* al repertorio economico e amministrativo delle camere di commercio»;

b) al punto 1.3. della circolare n. 900502 le parole «associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale o nazionale iscritte al repertorio economico e amministrativo delle camere di commercio» vanno sostituite con le parole «associazioni imprenditoriali di categoria a carattere territoriale e nazionale iscritte *e non* al repertorio economico e amministrativo delle camere di commercio»;

c) al punto 2.1 delle circolari n. 900501 e n. 900502 la parola «effettuato» va sostituita con la parola «*effettuano*»;

d) al punto 2.5 della circolare n. 900502 le parole «contributi in c/capitale» vanno sostituite con le parole «contributi in *credito di imposta*»;

e) al punto 3.2 della circolare n. 900502 le parole «con allegata la documentazione di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7» vanno sostituite con le parole «con allegata la documentazione di cui ai precedenti punti *1.6, 1.7 e 1.8*».

f) al punto 3.4 delle circolari n. 900501 e n. 900502 dopo le parole «La domanda deve essere presentata ...» aggiungere le parole «*in duplice copia (un originale ed una fotocopia)*» e a seguire «: a) al Gestore ...»;

g) all'allegato 2 della circolare n. 900502 nella voce B4) Costi del progetto di investimento al punto b) dopo la parola «tutoraggio» va eliminata la parola «*e-learning*» e al punto c) dopo le parole «Formazione del personale» va aggiunta la parola «*e-learning*»;

h) l'allegato n. 5 della circolare n. 900502 le parole «SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE» vanno sostituite con le parole «SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA *FRUIZIONE* DELLE RISORSE».

i) all'allegato n. 7 delle circolari n. 900501 e n. 900502, contenenti l'elenco degli sportelli abilitati alla ricezione delle domande, lo sportello della Banca di Roma di Campobasso di «via F. Crispi n. 1/C» va sostituito con lo sportello della Banca di Roma di Campobasso di «*Piazza G. Pepe n. 32*».

Roma, 14 gennaio 2003

Il direttore generale
del coordinamento incentivi alle imprese
PASCA DI MAGLIANO

03A00524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0653
Yen giapponese	126,50
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,66260
Corona svedese	9,1887
Franco svizzero	1,4614
Corona islandese	84,63
Corona norvegese	7,3430
Lev bulgaro	1,9547
Lira cipriota	0,57820
Corona ceca	31,180
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,74
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6210
Lira maltese	0,4204
Zloty polacco	4,0713
Leu romeno	35603
Tallero sloveno	230,8125
Corona slovacca	41,540
Lira turca	1770000
Dollaro australiano	1,8134
Dollaro canadese	1,6362
Dollaro di Hong Kong	8,3084
Dollaro neozelandese	1,9463
Dollaro di Singapore	1,8494
Won sudcoreano	1257,16
Rand sudafricano	9,5077

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

03A00713

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico ratiopharm».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 739 del 10 dicembre 2002

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO RATHIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Rathiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3, Ulm Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 37/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

10 compresse il blister (PUC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760013/MG (in base 10), 114TBF (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

20 compresse il blister (PVC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760025/MG (in base 10), 114TBT (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

30 compresse il blister (PVC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760037/MG (in base 10), 11V4TC5 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

50 compresse il blister (PVC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760049/MG (in base 10), 11V4TCK (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56; classe C.

60 compresse il blister (PVC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760052/MG (in base 10), 11V4TCN (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

100 compresse il blister (PVC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760064/MG (in base 10), 11V4TD0 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

500 compresse il blister (PVC/AL) da 500 mg;

A.I.C. n. 034760076/MG (in base 10), 11V4TDD (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe C.

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 500 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, cellulosa polverizzata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico dei dolori di intensità da leggera a moderata e/o stati febbrili;

reumatismo infiammatorio cronico, reumatismo articolare acuto nel bambino;

trattamento sintomatico dei reumatismi infiammatori nell'adulto;

Produzione e controllo: Merkle GmbH Ludwig Merkle Strasse 3 D-89143 Blaubeuren (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00432

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duspatal»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.744/D1 del 7 gennaio 2003

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DUSPATAL:

«135 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 021377 015;

«135 mg compresse rivestite» 15 compresse rivestite per us - A.I.C. n. 021377 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharmaceuticals B.V., titolare dell'autorizzazione.

03A00430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Check Point a r.l.» in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Check Point a r.l., con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Federico Tonelli in data 29 ottobre 1999 repertorio n. 12549, B.U.S.C. n. 4661/291082) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A00440

COMUNE DI ANDORA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Andora (provincia di Savona) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, *(Omissis)* per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. secondo il prospetto seguente, in misura differenziata in base alle tipologie e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

I) abitazione principale: 5 per mille con detrazione di € 103,291;

II) aliquota agevolata al 5 per mille (senza detrazione):

a) pertinenze dell'abitazione principale ex art. 817 del codice civile distintamente iscritte in catasto, con le seguenti limitazioni:

(1) n. 1 unità immobiliare appartenente alla categoria C6;

(2) n. 1 unità immobiliare appartenente alla categoria C2 di dimensioni non superiori a mq 25.

b) alloggi locati a persone residenti sul territorio del comune;

c) alloggi concessi in comodato a parenti purché entro il secondo grado e residenti sul territorio del comune;

d) alberghi e residence censiti catastalmente in categoria D/2 e D/10;

e) immobili destinati a case vacanze di cui alla L.R. n. 13 del 25 maggio 1992 (non sono le seconde case).

2. Aliquota ordinaria al 6,35 per mille: tutte le altre tipologie di immobili;

3. Di dare atto che per fruire delle agevolazioni approvate per l'anno 2003 i beneficiari dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2002;

(Omissis).

03A00337

COMUNE DI ANFO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Anfo (provincia di Brescia) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore per l'anno 2002, determinate con deliberazione della giunta comunale n. 59 del 12 dicembre 2001 e che qui di seguito si riportano:

5 per mille per la prima abitazione;

6,5 per mille per gli altri immobili;

2. Di confermare altresì la detrazione di € 103,29 per la prima casa;

(Omissis).

03A00338

COMUNE DI BIOGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bioglio (provincia di Biella) ha adottato il 13 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 5,75 per mille;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per mille;

alloggi non locati: 6,25 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A00339

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelnovo di Sotto (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 così distinte:

1. Aliquota agevolata del 5.50 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) - rientrano:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:

C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unità;

C/6 (garage) limitatamente a due unità;

C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unità;

destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

a*) si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

per usufruire dell'aliquota di cui al punto a*) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unità immobiliare non sia stata concessa in locazione.

b) Immobili locati:

(art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato);

1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprietà;

* per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) - (5.50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione:

(si precisa che in attuazione dell'art. 16 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto in quanto rientranti nella fattispecie).

a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro;

b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia già negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprietà;

2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1), è concessa una ulteriore agevolazione di - 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 («contratti concordati»).

Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione è da considerare già nell'anno in cui viene fatta richiesta.

c) unità immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 1° grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1, lettera *c)* del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.).

* per usufruire dell'aliquota di cui al punto *c)* - (5,50 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'ufficio tributi - I.C.I. del comune la seguente documentazione:

1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente;

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

2. Aliquota ordinaria del 6,7 per mille:

a) fabbricati diversi dalle abitazioni;

b) aree fabbricabili;

c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice)

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;

f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;

g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;

h) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75);

3. Aliquota maggiorata del 7 per mille:

a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi, e relative pertinenze;

b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;

c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente.

4. Detrazione di 104,00 €:

Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.) è da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

Oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

unità immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;

le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Riscossione diretta:

Si riconferma la riscossione diretta dell'I.C.I. anche per l'anno 2003, ricordando che il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 12002440 - intestato a: Comune di Castelnovo di Sotto - I.C.I. - servizio tesoreria.

(Omissis).

03A00340

COMUNE DI COSSATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cossato (provincia di Biella) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota I.C.I. unità abitativa principale 6 per mille;

aliquota altri immobili 6,5 per mille;

aliquota unità abitative sfitte 7 per mille;

lasciando inalterata la detrazione per l'unità abitativa principale in € 103,29.

2. Di dare atto che la detrazione applicabile all'unità abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 verrà mantenuta in € 103,29 per l'anno 2003 e deliberata dal consiglio comunale in sede di modifica del relativo regolamento per l'applicazione dell'imposta.

3. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

4. Di considerare direttamente adibita ad unità abitativa principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

03A00341

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montecchio Emilia (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, *(Omissis)*, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di:

alloggi non locati: da intendersi le unità immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;

seconda casa: si intende l'unità immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare (in proprietà o in locazione): aliquota 7 per mille.

(Omissis).

03A00342

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rocca San Felice (provincia di Avellino) ha adottato il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Riconfermare, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobili, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A00343

COMUNE DI SEULO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Seulo (provincia di Nuoro) ha adottato il 16 novembre 2002 e il 24 novembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

5 (per mille) aliquota ordinaria;

4 (per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 129,11.

(Omissis).

03A00344

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Tezze sul Brenta (provincia di Vicenza) ha adottato il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per le ragioni in premessa citate, le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille per le aree edificabili e nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in € 154,94;

3) di confermare la detrazione per abitazione principale in € 258,23, nei casi di unità immobiliare occupata da nuclei familiari con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti e per i casi in cui non risultino titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, sia terreno sia fabbricato, anche in quota parte;

4) di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini dell'applicazione della detrazione per abitazione principale, anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado.

(Omissis).

03A00345

COMUNE DI VARENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Varena (provincia di Trento) ha adottato il 26 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, a decorrere dall'anno d'imposta 2003 le seguenti nuove aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale, nonché per abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 4%;

aliquota I.C.I. per le pertinenze dell'abitazione principale (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificati o classificabili nelle categorie C2, C6 e C7: 4%;

aliquota I.C.I. per i fienili (tranne i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative), classificati nella categoria C6: 4%;

aliquota I.C.I. per tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale: 5%;

detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 207,00 annue, rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica alla pertinenza dell'abitazione principale per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima.

(Omissis).

03A00346

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2002, recante: Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - Bando 2001 - «Progetto infrastrutturale «Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 14, in testa al decreto, dove è scritto:

«IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO»,

leggasi:

«MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE GENERALE»

alla pagina 16, nella seconda colonna, in calce al decreto, nella parte relativa ai firmatari del decreto medesimo, dove è scritto:

«Il capo del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
SINISCALCO»

Leggasi:

«Ministero dell'economia e delle finanze
Capo del dipartimento del tesoro
SINISCALCO»

dove è scritto:

«Il capo del Dipartimento per la programmazione
il coordinamento e gli affari economici
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
D'ADDONA»

leggasi:

«Ministero dell'istruzione, università e ricerca
Capo del Dipartimento programmazione,
il coordinamento e gli affari economici
D'ADDONA»

dove è scritto:

«Il direttore generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
CLINI»

leggasi:

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Direttore Generale
CLINI».

03A00564

Comunicato relativo al decreto 30 maggio 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Abilitazione all'Istituto "O.M. - Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale" ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 19, seconda colonna, il quarto capoverso delle premesse si intende sostituito dal seguente: «Vista l'istanza presentata dall'Istituto "O.M. - Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di formazione in psicoterapia transpersonale" con sede in Milano;».

03A00526

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501017/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238